Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 315

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 15 novembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 15 novembre 1984, n. **771**.

Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali . . . . Pag. 9555

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 10 ottobre 1984.

Approvazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, degli schemi di massima di convenzione, concernenti l'assistenza sanitaria in forma diretta ai cittadini italiani all'estero. Pag. 9556

Ministero dei trasporti

DECRETO 29 ottobre 1984.

Integrazione del decreto ministeriale 28 febbraio 1984 concernente mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata . . . . Pag. 9562

DECRETO 9 novembre 1984.

Revisione generale di autovetture ad uso privato. Pag. 9562

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 settembre 1984, n. **772**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di San Matteo dal canonicato del capitolo della cattedrale in Gravina in Puglia . . . . . . Pag. 9563

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 9563

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato . . . . Pag. 9567

Annullamento, a seguito della dichiarazione di fallimento, del decreto ministeriale 18 aprile 1984 relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Melidissa - Soc. coop.va a r.l. », in Eraclea . . . . Pag. 9568

Ministero del commercio con l'estero: Avviso di rettifica al decreto 22 giugno 1984: « Modificazioni alla tabella "Esport" - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 213 del 3 agosto 1984) . . . . . Pag. 9568

Ministero del tesoro: Avviso di rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984: « Dotazione numerica e livelli funzionali del personale del ruolo della Cassa depositi e prestiti ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 221 dell'11 agosto 1984) Pag. 9568

Ministro per il coordinamento della protezione civile: Integrazioni all'ordinanza n. 234/FPC/ZA del 5 giugno 1984 concernente la costituzione del comitato consultivo per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestata dai gruppi associati di volontariato. (Ordinanza numero 402/FPC/ZA) . . . . Pag. 9568

Ministro per il coordinamento della protezione civile (Designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219): Modifica all'ordinanza numero 6/219/ZA del 23 luglio 1984 concernente il comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Modifiche nella composizione. (Ordinanza n. 21/219/ZA) . . . . . . Pag. 9568

Comitato interministeriale dei prezzi: Avviso di rettifica al provvedimento n. 29/83. Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 274 del 4 ottobre 1984) . . . . . . Pag. 9569

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni dell'incorporato ICIPU . . . . . Pag. 9569

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso, per titoli, a posti di personale non docente presso l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi del Piemonte . . . . Pag. 9570

Concorso, per titoli, a posti di personale non docente presso l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi delle Marche . . . . . Pag. 9570

Rinvio del diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane . . . . Pag. 9570

Ministero delle finanze: Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a centoquarantasette posti di cassiere nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro . Pag. 9570

Ministero della difesa: Graduatoria degli idonei al concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici . . . Pag. 9570

Istituto centrale di statistica: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di agente tecnico, terza qualifica funzionale, nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica per lo svolgimento della mansione di addetto al settore TP (teleprocessing) . . . . Pag. 9571

Registro aeronautico italiano: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore nel ruolo amministrativo. Pag. 9571

Regione Umbria: Comunicato concernente il concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 255 del 15 settembre 1984) . . . . Pag. 9571

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 9571

REGIONI

Regione Calabria

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1984, n. **18.**
Disciplina dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali . . . . Pag. 9572

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1984, n. **19.**
Norme generali relative alla istituzione, composizione, funzionamento e competenze del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ed acustico per la regione Calabria (CRIAC) . . . . Pag. 9572

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1984, n. **20.**
Istituzione del fondo regionale per le calamità naturali. Pag. 9574

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1984, n. **21.**
Modifica dell'art. 7 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, sulla costituzione delle comunità montane Pag. 9574

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1984, n. **22.**
Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. Pag. 9575

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1984, n. **23.**
Modifiche alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, e norme per il funzionamento del collegio dei revisori delle unità sanitarie locali . . . . Pag. 9576

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1984, n. **24.**
Ordinamento del servizio legale (contenzioso e contratti). Pag. 9578

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1984, n. **25.**
Interventi a favore dei consorzi fidi tra le piccole e medie imprese operanti in Calabria . . . . Pag. 9578

Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1984, n. **46.**
Regolamento dei servizi di riabilitazione: Centri privati residenziali, a degenza diurna ed ambulatoriale Pag. 9579

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1984, n. **47.**
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria . . . . Pag. 9582

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 315 DEL 15 NOVEMBRE 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Sassari.

(2966)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 15 novembre 1984, n. **771.**

Ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 524;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1983, n. 681;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre un'ulteriore proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali prorogate, conferite o trasferite a norma del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, sono ulteriormente prorogate, alle medesime condizioni, fino al 31 dicembre 1985. Fino a tale data è altresì prorogata la convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli approvata, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 10 maggio 1975.

2. Le disposizioni stabilite dal decreto-legge richiamato nel precedente comma 1 si applicano per l'ulteriore anno di proroga, intendendosi posticipato di un anno il riferimento agli anni 1983 e 1984. Per l'anno 1984 la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale è calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954; rimane fermo il termine del 30 settembre 1983 indicato nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681. Il termine per la notifica, a mezzo ufficiale giudiziario, al prefetto e all'intendente di finanza dell'atto di rinuncia alla proroga della gestione e quello per il conferimento d'ufficio delle esattorie e delle ricevitorie per le quali il titolare non si avvale della proroga, sono fissati, rispettivamente, al 20 novembre 1984 e al 10 dicembre 1984.

3. Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, nel testo sostituito dal comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 568 del 1983, è così modificato:

« I riferimenti al decennio esattoriale contenuti nelle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, si intendono fatti per il decennio 1964-73 al periodo 1964-74 e per il decennio 1974-83 al periodo 1975-85 ».

4. Fino al 31 dicembre 1985 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, avente ad oggetto: « Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia ».

Art. 2.

La proroga non opera qualora risulti che a carico dei titolari delle gestioni esattoriali comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali sussistano procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tal fine le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1984, la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti. Alle gestioni esattoriali i cui titolari sono dichiarati decaduti si applicano le vigenti disposizioni per il collocamento delle esattorie vacanti; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1984
Atti di Governo, registro n. 52, *foglio n.* 9

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 ottobre 1984.

Approvazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, degli schemi di massima di convenzione, concernenti l'assistenza sanitaria in forma diretta ai cittadini italiani all'estero.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, che disciplina l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero;

Visto l'art. 3 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 618, che regolamenta le forme di tale assistenza sanitaria e prevede l'erogazione, in via prioritaria, dell'assistenza in forma diretta mediante convenzioni da stipularsi con istituti pubblici di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti e medici privati:

Visto il successivo art. 5 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 618, il quale dispone che le predette convenzioni sono stipulate sulla base di uno schema di massima da approvarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

Visti i criteri stabiliti dal richiamato art. 5 per la predisposizione dello schema di massima di convenzione;

Ritenuto di dover predisporre due distinti schemi di convenzione rispettivamente con istituti pubblici o privati che assicurano il rischio di malattia e con strutture sanitarie, pubbliche o private, che erogano prestazioni di medicina e chirurgia;

Visto l'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618/80 ed in particolare il secondo comma dello stesso articolo, che prevede priorità nella erogazione dei mezzi e dei fondi disponibili per l'assistenza sanitaria ai lavoratori italiani che si trovino nei Paesi in via di sviluppo o comunque ove più acuta si manifesti l'esigenza di tutela sanitaria;

Visto il parere del Consiglio di Stato emesso nella adunanza della sezione III in data 20 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Le convenzioni con istituti pubblici di sicurezza sociale, con enti pubblici, con istituti e medici privati per assicurare all'estero l'assistenza sanitaria in forma diretta ai soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, sono stipulate sulla base degli allegati schemi di massima, che formano parte integrante del presente decreto, ferma restando la necessità, ove occorra, di conformarsi alle norme e agli usi locali o a condizioni contrattuali inderogabili:

schema *A* - convenzione con istituti pubblici o privati che assicurano il rischio di malattia;

schema *B* - convenzione con strutture pubbliche o private o con medici liberi professionisti per l'erogazione di prestazioni sanitarie.

Art. 2.

Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero degli affari esteri, valuta la necessità e l'utilità della stipula delle convenzioni di cui al precedente art. 1, tenendo presenti il numero dei beneficiari interessati all'assistenza sanitaria, l'entità dei costi di assistenza ed il livello tecnico delle strutture sanitarie esistenti nello Stato straniero.

Il Ministero della sanità, in relazione alle disponibilità di bilancio e all'onerosità delle stipulande convenzioni, può limitare l'erogazione dell'assistenza sanitaria in forma diretta ad alcune branche di assistenza o ad alcune prestazioni che assumono più rilievo sotto il profilo sanitario ed economico.

Ai fini dell'individuazione delle categorie di beneficiari ex art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618/80, per le quali si riconosca necessario ed urgente assicurare in via prioritaria l'assistenza in forma diretta, il Ministero della sanità valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, le seguenti situazioni di diritto e di fatto:

a) l'assenza di una norma di legge o di regolamento che ponga a carico del datore di lavoro l'obbligo di anticipare le spese sanitarie sostenute dall'interessato;

b) se trattasi di lavoratori con sede di servizio all'estero ovvero di lavoratori in missione;

c) il tipo e la natura giuridica delle convenzioni stipulabili in loco, in relazione all'effettiva applicabilità delle stesse nei confronti delle singole categorie di beneficiari;

d) l'onerosità delle condizioni economiche delle convenzioni, in relazione anche alla eventuale estensione della copertura assicurativa a categorie di beneficiari ad alto rischio sanitario o per le quali il diritto all'assistenza all'estero sia limitato ad un breve periodo.

Art. 3.

Negli Stati nei quali venga assicurata l'assistenza sanitaria in forma diretta, l'avente diritto può far ricorso all'assistenza in forma indiretta, secondo le procedure e nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 618, esclusivamente:

a) per le branche di assistenza e per le prestazioni non previste in convenzione;

b) quando per comprovati motivi d'urgenza o di necessità l'assistito non abbia potuto far ricorso alle strutture o ai sanitari convenzionati, salvo che l'assistenza in forma indiretta non sia già disciplinata dalla convenzione.

Qualora nelle convenzioni stipulate siano previsti limiti soggettivi per l'assicurazione del rischio di malattia, l'assistenza sanitaria continua ad essere erogata agli interessati in forma indiretta, con i limiti e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 618/80.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 ottobre 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
GORIA

SCHEMA *A*

CONVENZIONE CON ISTITUTI PUBBLICI O PRIVATI CHE ASSICURANO IL RISCHIO DI MALATTIA
(Art. 5 D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618)

Il Ministero della sanità della Repubblica italiana

di seguito denominato Ministero, rappresentato dal . . . . . . quale . . . .

e

L'Istituto di assicurazione . . . .

con sede . . . . di seguito denominato Istituto, rappresentato dal . . . . quale . . . .

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.
Assicurati

Il Ministero si avvale dell'Istituto per assicurare l'assistenza sanitaria a favore delle seguenti categorie di soggetti, residenti o dimoranti nel territorio dello Stato estero, che hanno diritto all'assistenza sanitaria all'estero a carico dello Stato italiano:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
4) . . . .

Ai fini della individuazione degli aventi diritto alle prestazioni sanitarie, il Ministero, e per esso la rappresentanza diplomatica o ufficio consolare di . . . . ., trasmette all'Istituto, contestualmente alla notifica dell'approvazione della convenzione, un elenco nominativo dei beneficiari, contenente per ciascuno le generalità, la dimora e la presumibile durata della permanenza in territorio estero.

Le variazioni all'elenco dei beneficiari devono essere comunicate per iscritto all'Istituto, conformemente alle modalità concordate tra le parti, precisando la decorrenza dell'iscrizione o della cancellazione.

Salvo che non vi ostino locali disposizioni di leggi o di regolamenti o non sia possibile derogare alle condizioni generali e particolari di assicurazione praticate dall'istituto, non possono essere di norma previste esclusioni dalla copertura assicurativa di singoli soggetti rientranti nella categoria dei beneficiari assistibili in ragione di determinate cause quali, per esempio:

a) limiti di età;

b) affezioni neurologiche, etilismo e tossicodipendenza;

c) attività di lavoro particolarmente rischiose.

Art. 2.
Decorrenza del diritto

Il diritto all'assistenza per i soggetti inclusi nell'elenco previsto dal precedente art. 1, secondo comma, decorre dalla data di entrata in vigore della convenzione.

Per i soggetti, iscritti o cancellati a seguito dell'invio degli elenchi di variazione, previsti dal precedente art. 1, comma terzo, il diritto decorre o cessa nel giorno indicato nei predetti elenchi per la decorrenza della iscrizione o cancellazione.

Nel caso in cui venga comunicata la cancellazione di soggetti che si trovino ricoverati in ospedale, il diritto all'assistenza cessa con la dimissione dall'ospedale o con il trasferimento dell'infermo disposto dal Ministero, sempre che il soggetto stesso conservi il diritto all'assistenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 618/80.

Salvo che non vi ostino locali disposizioni di leggi o di regolamenti o non sia possibile derogare alle condizioni generali e particolari di assicurazione praticate dall'Istituto, non sono ammessi, di norma, periodi di aspettativa e cioè di carenza assicurativa per la copertura:

a) del rischio di malattia;

b) del parto, delle malattie della gravidanza e del puerperio e dell'aborto spontaneo;

c) delle malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla decorrenza del diritto alle prestazioni.

Art. 3.
Rischio assicurato

L'assistenza sanitaria disciplinata dalla convenzione viene erogata dall'Istituto nei casi di malattia, infortunio e maternità.

Agli effetti della convenzione si intende per:

« malattia » ogni alterazione dello stato di salute, fisica o psichica, non dipendente da infortunio;

« infortunio » ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche o psichiche obiettivamente constatabili;

« maternità » l'evento relativo alla gravidanza, al parto ed al puerperio.

L'assistenza sanitaria viene erogata dall'Istituto in forma diretta.

Per assistenza sanitaria in forma diretta, agli effetti della convenzione, si intende l'erogazione delle prestazioni, indicate nel successivo art. 5, da parte dell'Istituto mediante strutture sanitarie direttamente gestite o convenzionate ovvero mediante l'assunzione a proprio carico, nei limiti di tariffe ed onorari predeterminati, delle spese sanitarie sostenute dagli assicurati.

L'Istituto provvede, altresì, al rimborso delle spese sostenute in proprio dagli assicurati, nel caso in cui l'assistito, per cause indipendenti dalla sua volontà, non possa far ricorso alle strutture sanitarie direttamente gestite o convenzionate.

Art. 4.
Limiti dell'assicurazione

Salvo che non vi ostino locali disposizioni di leggi o di regolamenti o non sia possibile derogare alle condizioni generali e particolari di assicurazione praticate dall'Istituto, non

possono essere, di norma, esclusi dalla copertura assicurativa i casi di:

a) affezioni neurologiche;

b) ab-rto terapeutico e/o spontaneo;

c) cure per intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso di narcotici o sostanze psicotrope;

d) infortuni subiti a seguito di ubriachezza o conseguenti a proprie azioni delittuose;

e) cure odontoiatriche;

f) malattie professionali;

g) malattie o infortuni derivanti direttamente o indirettamente dall'azione di radiazioni ionizzanti;

h) malattie o infortuni derivanti da guerre, insurrezioni e calamità naturali;

i) interventi chirurgici finalizzati alla prevenzione di uno specifico stato di malattia.

Alcuni degli eventi sanitari di cui al precedente comma possono, peraltro, essere esclusi dalla copertura assicurativa, tenuto conto dell'onerosità dell'inclusione degli stessi fra i rischi assicurati, della rilevanza sanitaria e dell'incidenza dei casi.

L'assicurazione non può essere estesa ai casi di:

a) applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;

b) cure o interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni, tranne che non siano direttamente causa di malattia.

Art. 5.

Prestazioni

Il Ministero comunica annualmente all'Istituto i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere garantiti agli assistiti.

La prestazioni sanitarie vengono erogate dall'Istituto in base alle norme, i limiti e le modalità in vigore per gli assicurati dell'Istituto stesso, salvo quanto disposto dalla presente convenzione.

Le prestazioni rientrano nelle seguenti branche:

a) *Assistenza medico-generica.*

Tale assistenza comprende le visite effettuate, a scopo diagnostico-terapeutico, dal medico generico o dal pediatra e tutte quelle altre prestazioni che, secondo la regolamentazione locale, vengono direttamente assicurate dai medici sopraindicati.

L'assistenza medica viene prestata in ambulatorio o a domicilio avuto riguardo alle condizioni fisiche dell'ammalato.

b) *Assistenza specialistica.*

Rientrano nell'ambito di tale branca le prestazioni erogate dal medico in possesso dello specifico titolo di specializzazione.

La prestazione specialistica comprende la diagnosi e la cura della malattia e tutti gli interventi specialistici eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, a livello ambulatoriale o domiciliare.

Gli accertamenti diagnostici (quali ad es. radiografie, radioscopie, xerografie, termografie, TAC, ecografie, esami clinici, esami microscopici, batteriologici, sierologici ed istologici) possono essere prescritti dallo specialista purché pertinenti alla malattia o all'infortunio denunciati o allo stato di maternità.

c) *Assistenza farmaceutica.*

Comprende tutti i preparati galenici e le specialità medicinali prescritti all'assicurato dal medico.

L'Istituto provvede direttamente all'erogazione dei farmaci o al rimborso delle spese per l'acquisto degli stessi.

d) *Assistenza ospedaliera.*

Consiste nell'assistenza erogata da una struttura ospedaliera con trattamento di degenza a tempo pieno o di degenza diurna.

Sono a carico dell'Istituto la retta di degenza, gli accertamenti diagnostici, l'assistenza medica e chirurgica, i diritti di sala operatoria e il materiale d'intervento (compresi gli apparecchi protesici applicati durante l'intervento), l'assistenza infermieristica, la terapia (medicinali, trasfusioni, ecc.), trasporto in ospedale e da ospedale a ospedale, i trattamenti fisioterapici e rieducativi.

In caso di intervento chirurgico l'istituto assume a proprio carico gli oneri relativi agli accertamenti diagnostici finalizzati all'intervento, effettuati prima del ricovero, e provvede alle cure successive conseguenti al ricovero stesso.

Nel caso di assistito minore di anni due l'onere relativo al vitto ed all'alloggio dell'accompagnatore è a carico dell'istituto.

Rientrano nell'ambito dell'assistenza ospedaliera anche le prestazioni di pronto soccorso ospedaliero erogate in via ambulatoriale.

Le prestazioni ospedaliere sono garantite secondo le condizioni ordinarie di degenza, in base alle norme e agli usi locali; sono cioè esclusi, e pertanto rimangono a carico dell'assistito, tutti quei servizi che vengono concessi in via opzionale (es. camera singola, infermiera personale, televisione, telefono, uso del secondo letto per il familiare, ecc.).

L'Istituto, qualora ritenga necessario — per esigenze di cura o per determinate forme morbose che necessitano di prestazioni altamente specializzate non erogabili nel territorio del Paese — il trasferimento in altro presidio ospedaliero di un Paese terzo o in Italia, vi provvede a spese del Ministero e previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o ufficio consolare.

In presenza di una cronicizzazione del processo morboso, che ha determinato il ricovero ospedaliero, l'istituto ne dà tempestiva comunicazione al Ministero per gli eventuali provvedimenti di competenza.

e) *Trattamenti riabilitativi.*

Sono da considerarsi tali quelli diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa.

I trattamenti riabilitativi comprendono:

1) prestazioni di fisiokinesiterapia;

2) applicazioni protesiche;

3) presidi terapeutici.

Le prestazioni sanitarie di fisiokinesiterapia vengono concesse in assistenza in forma diretta mentre per quanto riguarda le prestazioni protesiche ed i presidi terapeutici, gli stessi vengono erogati in forma indiretta, mediante la determinazione di tariffe di rimborso.

f) *Termalismo terapeutico.*

Le prestazioni riguardano esclusivamente quelle idrotermali e sono limitate al solo aspetto terapeutico, con esclusione quindi di qualsiasi onere riferentesi al soggiorno.

Possono essere concesse esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative dietro motivata prescrizione di un medico specialista.

g) *Trattamenti di medicina preventiva.*

Rientrano tra le prestazioni di medicina preventiva:

1) le vaccinanzioni obbligatorie o facoltative;

2) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie psichiche e fisiche mediante accertamenti diagnostici generalizzati (check-up, indagini conoscitive dello stato di salute degli assistiti, ecc.).

L'Istituto è tenuto alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario in dotazione all'assistito.

Art. 6.

Partecipazione alla spesa da parte degli assicurati

Il Ministero comunica annualmente all'Istituto, ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti allo stesso ai sensi del successivo art. 7, l'importo della franchigia ovvero della quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito per ogni prestazione fruita.

L'Istituto si impegna a consentire ai singoli assicurati, nei limiti delle condizioni generali e particolari praticate, la eventuale integrazione, con oneri a carico degli stessi, delle quote capitarie versate dal Ministero per usufruire di prestazioni non previste o superiori ai livelli concordati in convenzione, compreso l'esonero dalla franchigia o dalle quote di partecipazione di cui al comma precedente.

Art. 7.

Rapporti economici

Il Ministero, tenuto conto delle condizioni generali e particolari di assistenza praticate dall'Istituto, provvede al pagamento degli oneri di assistenza sostenuti dall'Istituto stesso mediante:

A) *Rimborso delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni.*

Il Ministero provvede al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Istituto, per le prestazioni sanitarie erogate a termini di convenzione, sulla base dei costi documentati e riconosciuti.

Viene corrisposta, altresì, all'Istituto sulle spese documentate e riconosciute la maggiorazione del . . .% per spese amministrative di gestione della convenzione.

Il Ministero anticipa all'Istituto, con cadenza trimestrale, i fondi necessari per l'erogazione dell'assistenza sulla base della spesa rilevata nel trimestre precedente.

Alla scadenza di ogni trimestre l'Istituto invia, ai fini della relativa liquidazione, il rendiconto relativo a tutte le prestazioni erogate, indicando sia i nominativi dei soggetti che hanno ricevuto l'assistenza sia le prestazioni fruite con il relativo importo di spesa.

Ai conguagli attivi o passivi fra i fondi anticipati ed i rimborsi dovuti si provvede in sede di liquidazione dei rendiconti trimestrali;

o, in alternativa,

B) *Corresponsione di una quota capitaria mensile.*

Il Ministero corrisponde una quota capitaria mensile di L. . . . . . . per ogni assistibile.

La quota capitaria mensile è determinata tra le parti, con validità annuale, sulla base dei costi generali di assistenza e delle tariffe assicurative dell'Istituto, dei livelli di assistenza che devono essere assicurati ai beneficiari e delle eventuali franchige o quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti.

La quota mensile è divisibile in trentesimi, in relazione alla data di decorrenza, nel corso del mese, dell'iscrizione o della cancellazione.

Il versamento delle quote mensili è effettuato dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare di . . . . , in via anticipata entro il primo giorno del mese cui le quote si riferiscono, sulla base del numero degli assistibili risultante dagli elenchi nominativi di cui all'art. 1.

All'atto del versamento dell'importo delle quote mensili, nei termini previsti dal precedente capoverso, si procede contestualmente al conguaglio attivo o passivo delle quote relative alle variazioni del numero degli assistibili, verificatesi nel mese precedente per iscrizioni o cancellazioni o regolarmente comunicate all'Istituto ai sensi del precedente art. 1.

L'Istituto, qualora l'accreditamento dei fondi trimestrali di cui al punto *A*) o il versamento delle quote capitarie mensili di cui al punto *B*) non venga effettuato entro i termini previsti, può chiedere la corresponsione degli interessi moratori nella misura del . . . .

Art. 8.

Ispezioni e controlli - Recesso in caso di inadempimento

Al Ministero, anche tramite le competenti autorità diplomatiche o consolari, è data facoltà di chiedere notizie e relazioni sanitarie o effettuare accessi alle strutture sanitarie allo scopo di accertare il trattamento praticato agli assistiti e l'idoneità, sotto il profilo tecnico-sanitario, delle strutture che hanno erogato le prestazioni.

Il Ministero può recedere, in qualsiasi momento e senza il versamento di alcuna penale, dalla convenzione in caso di accertata grave inadempienza o inadeguatezza delle prestazioni erogate. Il recesso avrà decorrenza dal termine del periodo già coperto dall'ultimo versamento effettuato.

Art. 9.

Azione di surroga

L'istituto si impegna a recuperare le spese sostenute per prestazioni erogate ad assicurati a seguito di eventi imputabili a responsabilità di terzi.

Le spese recuperate dall'Istituto, al netto degli oneri legali e amministrativi concernenti l'azione di recupero delle spese stesse, sono portate in detrazione all'ammontare del rimborso o delle quote capitarie dovuti dal Ministero.

A tali fini, qualora la legge locale non preveda il diritto di surroga, i soggetti assicurati rinunciano a favore dell'Istituto, mediante apposita dichiarazione da sottoscrivere all'atto dell'iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 1, ai diritti verso i terzi responsabili nei limiti delle spese sostenute dall'Istituto stesso.

Art. 10.

Contenzioso

Le controversie tra Ministero ed Istituto sull'interpretazione e sull'applicazione della convenzione sono decise da un collegio arbitrale.

A tal fine il Ministero e l'Istituto conferiscono mandato, con scrittura privata, ad un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati uno per parte il terzo di comune accordo.

Il collegio risiede presso la sede dell'Istituto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il componente da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo componente.

Il collegio decide a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge; le decisioni del collegio vincolano le parti anche se uno dei membri si rifiuti di firmare il verbale.

Per ogni controversia tra assicurato ed Istituto si fa riferimento alla disciplina prevista dalle condizioni di assicurazione praticate dall'Istituto stesso.

E' data facoltà all'assicurato di far ricorso, in seconda istanza, al collegio arbitrale di cui al primo comma in caso di controversia sulla natura dell'evento o sulla misura delle prestazioni. Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente.

Il Ministero è sollevato da qualsiasi responsabilità nei casi di controversia giudiziaria tra Istituto ed assicurato.

Art. 11.

Modifiche contrattuali

Le modifiche alle condizioni normative ed economiche da valere per l'anno successivo devono essere comunicate dalle parti entro il termine del periodo di validità della convenzione.

L'accettazione o la mancata accettazione delle modifiche proposte deve essere comunicata alle parti entro sessanta giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta di modifica dei termini contrattuali.

In caso di mancata accettazione delle nuove condizioni normative ed economiche la convenzione si intende disdetta con la fine del periodo di validità della stessa.

Nell'ipotesi in cui la comunicazione di cui al primo comma intervenga negli ultimi sessanta giorni di validità della convenzione, quest'ultima si intende disdetta con decorrenza dalle ore 24 dell'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è avvenuta la comunicazione di cui al precedente comma; fino a tale data continuano ad essere in vigore le condizioni precedentemente vigenti.

Art. 12.

Validità

La convenzione entra in vigore a decorrere dal . . . giorno successivo a quello della notifica all'Istituto dell'avvenuta approvazione della convenzione stessa e scade il 31 dicembre dello stesso anno.

Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle parti entro il 30 settembre, salvo quanto previsto dall'art. 11.

Approvata e sottoscritta in data . . . .

SCHEMA *B*

CONVENZIONE CON STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE O CON MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE.

(Art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618)

Il Ministero della sanità della Repubblica italiana

di seguito denominato Ministero, rappresentato dal

. . . . . . quale

e

(ente, ospedale, poliambulatorio, ambulatorio, studio professionale)

ubicato di seguito denominato

rappresentato da

quale

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Beneficiari

Il Ministero si avvale del . per l'erogazione, a favore dei soggetti di cui al successivo comma, aventi diritto all'assistenza sanitaria all'estero a carico dello Stato italiano, delle seguenti prestazioni sanitarie:

. . . . .

Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto da parte del . gli assistibili saranno muniti di una apposita attenzione comprovante il diritto all'assistenza sanitaria, il cui fac-simile si allega alla convenzione, rilasciata dalle competenti autorità italiane (Ministero della sanità, rappresentanza diplomatica o uffici consolari).

Art. 2.

Accertamento del diritto

Il . , prima di procedere all'erogazione delle prestazioni di cui alla presente convenzione, verifica la regolarità e la validità dell'attestato, previsto dal precedente art. 1, e accerta l'identità dell'intestatario.

La decorrenza del diritto alle prestazioni è espressamente indicata sull'attestato, che riporta altresì la data di decadenza dal diritto.

Nei confronti di un assistibile occasionalmente sprovvisto dell'attestato, che richieda prestazioni sanitarie in via d'urgenza, le relative spese sono direttamente anticipate dall'interessato a titolo di deposito cauzionale. Tale deposito viene rimborsato dal ., previa prestazione dell'attestato da parte dell'assistito entro il termine di . giorni dalla data di fruizione delle prestazioni.

Art. 3.

Limiti dell'assistenza

Le prestazioni sanitarie, disciplinate dalla convenzione, sono erogate nei casi di malattia, infortunio e maternità.

Agli effetti della convenzione si intende per:

« malattia » ogni alterazione dello stato di salute, fisica o psichica, non dipendente da infortunio;

« infortunio » ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche o psichiche obiettivamente constatabili;

« maternità » l'evento relativo alla gravidanza, al parto ed al puerperio.

L'assistenza sanitaria viene erogata in forma diretta. Per assistenza sanitaria in forma diretta si intende l'erogazione da parte del . delle prestazioni previste in convenzione e senza alcun addebito a carico dell'assistito, salvo le eventuali quote di partecipazione alla spesa sanitaria, di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

Prestazioni

Le prestazioni sanitarie vengono erogate nel rispetto delle norme di legge in vigore nello Stato di . . . . e secondo i limiti e le modalità osservati dalla struttura sanitaria, salvo quanto disposto dalla convenzione.

Il Ministero comunica annualmente al . . . i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere garantite agli assistiti.

Le prestazioni erogabili sono disciplinate, a seconda della branca di appartenenza, come segue:

a) *Assistenza medico-generica.*

Tale assistenza comprende le visite effettuate, a scopo diagnostico-terapeutico, dal medico generico o dal pediatra e tutte quelle prestazioni che, secondo la regolamentazione locale, vengono direttamente assicurate dai medici sopraindicati.

L'attività medica viene prestata in ambulatorio o a domicilio avuto riguardo alle condizioni fisiche dell'ammalato.

b) *Assistenza specialistica.*

Rientrano nell'ambito di tale branca le prestazioni erogate dal medico in possesso dello specifico titolo di specializzazione.

La prestazione specialistica comprende la diagnosi e la cura della malattia e tutti gli interventi specialistici eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, a livello ambulatoriale o domiciliare.

Gli accertamenti diagnostici (quali ad es. radiografie, radioscopie, xerografie, termografie, TAC, ecografie, esami clinici, esami microscopici, batteriologici, sierologici ed istologici) possono essere prescritti dallo specialista purché pertinenti alla malattia o all'infortunio denunciati o allo stato di maternità.

c) *Assistenza farmaceutica.*

Comprende tutti i preparati galenici e le specialità medicinali riconosciuti dalle locali autorità sanitarie e prescritti all'assicurato dal medico.

d) *Assistenza ospedaliera.*

Consiste nell'assistenza erogata dalla struttura ospedaliera con trattamento di degenza a tempo pieno o di degenza diurna.

Rientrano nell'ambito dell'assistenza ospedaliera anche le prestazioni di pronto soccorso erogate in via ambulatoriale.

Le prestazioni ospedaliere garantite dalla convenzione concernono le condizioni ordinarie di degenza; sono cioè esclusi, e pertanto rimangono a carico dell'assistito, tutti quei servizi che vengono concessi in via opzionale ai ricoverati (es. camera singola, infermiera personale, televisione, telefono, uso del secondo letto per il familiare, ecc.).

Nel caso di assistiti minori di anni due è ammesso il ricovero dell'accompagnatore a carico del Ministero.

L'istituto ospedaliero si impegna a mantenere la durata della degenza nello stretto limite indispensabile, dimettendo quindi i pazienti non appena si trovino in condizione di proseguire la cura a domicilio o ambulatoriamente.

Il Ministero, tramite le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, ha facoltà di far visitare da parte di medici fiduciari i propri ricoverati, senza interferire sull'attività dei medici dell'ospedale, allo scopo di accertare il trattamento praticato e disporre, in accordo con la direzione sanitaria dell'istituto, l'eventuale dimissione dell'ammalato.

L'ospedale, qualora per esigenza di cure o per determinate forme morbose che necessitano di prestazioni altamente specializzate non erogabili nel territorio del paese, ritenga necessario il trasferimento in altro istituto ospedaliero del paese o in Italia o in un paese terzo, provvede, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o del consolato, al trasferimento stesso a spese del Ministero.

In presenza di una cronicizzazione del processo morboso che ha determinato il ricovero ospedaliero l'ospedale ne dà tempestiva comunicazione al Ministero per gli eventuali provvedimenti di trasferimento dell'infermo.

e) *Trattamenti riabilitativi.*

Sono da considerarsi tali quelli diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa.

I trattamenti riabilitativi comprendono:

1) prestazioni di fisiokinesiterapia;

2) applicazioni protesiche;

3) presidi terapeutici.

f) *Termalismo terapeutico.*

Le prestazioni riguardano esclusivamente quelle idrotermali e sono limitate al solo aspetto terapeutico, con esclusione quindi di qualsiasi onere riferentesi al soggiorno.

Possono essere concesse esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative dietro motivata prescrizione di un medico specialista.

g) *Trattamenti di medicina preventiva.*

Rientrano tra le prestazioni di medicina preventiva:

1) le vaccinazioni obbligatorie o facoltative;

2) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie psichiche e fisiche mediante accertamenti diagnostici generalizzati (check-up, indagini conoscitive dello stato di salute degli assistiti, ecc.).

Il . si impegna a trascrivere sul libretto sanitario in dotazione agli assistiti le prestazioni erogate.

Art. 5.

Sospensione o interruzione del servizio

Il . , in caso di sospensione o interruzione, parziale o totale, del proprio servizio, è tenuto a darne immediata comunicazione alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare di . . . .

Il . compatibilmente con le esigenze che hanno motivato la sospensione o l'interruzione dei servizi sanitari, deve garantire agli assistiti già in cura il completamento delle terapie iniziate.

In caso di degenza ospedaliera l'istituto assicura il completamento della cura anche mediante il trasferimento dell'assistito in altro centro ospedaliero.

Al Ministero non possono essere addebitati oneri maggiori di quelli previsti in convenzione nell'eventualità del trasferimento dell'assistito in altre strutture sanitarie.

Art. 6.

Tariffe ed onorari

Il Ministero corrisponde per le singole branche di assistenza sanitaria i seguenti importi, al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa poste a carico degli assistiti ai sensi del successivo art. 7:

Assistenza medico-generica:

a) visita domiciliare: { diurna: L. . . . . .; notturna e festiva: L. . . .;

c) prestazioni autorizzate: (tariffario allegato).

Assistenza specialistica:

a) visita: L. . . .;

b) prestazioni di diagnosi e cura: (tariffario allegato).

Assistenza farmaceutica:

a) specialità medicinali di produzione industriale: (prezzo al pubblico autorizzato dalle autorità locali);

b) prodotti galenici officinali: (tariffario allegato).

Assistenza ospedaliera:

a) diaria giornaliera: L. . . . . . comprensiva sia delle spese per la degenza (stanza, vitto, assistenza infermieristica) sia delle prestazioni di diagnosi e cura compresi interventi chirurgici di qualsiasi natura e grado, trasfusioni di sangue, medicinali,

o, in alternativa

b) diaria giornaliera: L. . . . riferentesi alle sole spese di degenza (letto, vitto, assistenza infermieristica):

prestazioni diagnostiche: (tariffario allegato);

prestazioni di cura comprensive di interventi chirurgici: (tariffario allegato);

spese per farmaci: (tariffario allegato);

trasfusioni di sangue: L. . . . .;

camera operatoria: L. . . . .

Trattamenti riabilitativi:

1) prestazioni di fisiokinesiterapia:
visita: L. . . . . .;
prestazioni: (tariffario allegato);

2) applicazioni protesiche: (tariffario allegato);

3) presidi terapeutici: (tariffario allegato).

Termalismo terapeutico:

visita: L. . . . . .;
prestazioni di cura: (tariffario allegato).

Trattamenti di medicina preventiva:

1) terapia iniettiva: L. . . . . .;
vaccino: (tariffario allegato).

2) visita: L. . . . . .;
accertamenti diagnostici: (tariffario allegato).

Art. 7.

Partecipazione alla spesa da parte degli assistiti

Il Ministero comunica al . . . . . le eventuali quote di partecipazione alla spesa, con la relativa decorrenza, che devono far carico all'assistito per ogni prestazione fruita.

Dette quote sono direttamente riscosse dal . . . e portate in detrazione agli importi di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Rendiconti

Entro il giorno . . . . di ogni mese il . . . . trasmette alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare di . . . . . il rendiconto delle prestazioni sanitarie, divise per branca di assistenza e per singolo beneficiario, erogate nel mese precedente e tariffate in conformità a quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 7.

Al rendiconto deve essere allegata fotocopia dell'attestato di cui al precedente art. 1 e la documentazione sanitaria e di spesa.

L'importo degli oneri, al lordo delle eventuali quote di partecipazione a carico degli assistiti, riportato nel rendiconto può essere maggiorato del . . % per spese amministrative e contabili specificamente imputabili alla gestione della convenzione.

Al fine di consentire al Ministero l'esercizio dell'azione di surroga devono essere specificamente indicate da parte del . . . . . . le prestazioni erogate ad assistiti per eventi imputabili a responsabilità di terzi.

Art. 9.

Modalità di pagamento

La rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare di . . . . . . , dopo aver riscontrato la regolarità del rendiconto, sia per quanto riguarda gli aventi diritto sia per quanto riguarda le prestazioni erogate, provvede a liquidare l'importo addebitato nel termine di trenta giorni dalla ricezione dello stesso.

Qualora vi sia contestazione in ordine alle spese addebitate, la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare provvede a liquidare gli importi di cui abbia riscontrato la regolarità e, contestualmente, notifica al . . . . le irregolarità rilevate.

La rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare provvede, sulla base dei chiarimenti forniti, a corrispondere gli importi contestati ovvero ad adire la commissione di cui al successivo art. 11.

Il ritardato pagamento della somma addebitata può comportare l'applicazione degli interessi di mora, nella misura del . . . %, a partire dal termine di scadenza indicato nel primo comma e, per le prestazioni contestate, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo a quello del riconoscimento delle stesse ovvero della decisione della commissione.

Art. 10.

Recesso in caso di inadempimento - Ispezioni e controlli

Il Ministero può recedere, con un preavviso di trenta giorni e senza il versamento di alcuna penale, dalla convenzione in caso di accertata grave inadempienza o inadeguatezza delle prestazioni erogate o nell'eventualità dell'interruzione dei servizi prevista dal precedente art. 5.

Il Ministero, nell'ambito della propria azione di controllo può richiedere notizie e relazioni sanitarie o effettuare accessi ed ispezioni nelle strutture sanitarie allo scopo di accertare il trattamento praticato e l'idoneità sotto il profilo tecnico-sanitario delle strutture che hanno erogato le prestazioni.

Art. 11.

Contenzioso

In caso di controversia sull'interpretazione e sull'applicazione della convezione il Ministero e il con- feriscono mandato, con scrittura privata, di decidere la controversia ad un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo.

Il collegio risiede presso la sede dell'istituto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il componente da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo componente.

Il collegio decide a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge; le decisioni del collegio vincolano le parti anche se uno dei membri si rifiuti di firmare il verbale.

Art. 12.

Validità della convenzione

La convenzione entra in vigore a decorrere dal . giorno successivo a quello della notifica al . dell'avvenuta approvazione della convenzione stessa e scade il 31 dicembre dello stesso anno.

Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle parti entro il 30 settembre.

Approvata e sottoscritta in data .

(5944)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 ottobre 1984.

Integrazione del decreto ministeriale 28 febbraio 1984 concernente mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il proprio decreto n. 1182 del 28 febbraio 1984, concernente: « Mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1984;

Viste le istanze rappresentate dalle associazioni di categoria per una integrazione della commissione consultiva di cui all'art. 10 del decreto soprarichiamato;

Decreta:

Articolo unico

La commissione consultiva di cui all'art. 10 del decreto ministeriale n. 1182 del 28 febbraio 1984, è completata da un rappresentante dell'istituto per la tecnica del freddo del Consiglio nazionale delle ricerche, da due rappresentanti della Confindustria, uno dei quali in rappresentanza delle industrie alimentari, e da un rappresentante dell'ANITA.

Roma, addì 29 ottobre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(6021)

DECRETO 9 novembre 1984.

Revisione generale di autovetture ad uso privato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale;

Visti i decreti ministeriali 30 gennaio 1981 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981) nel testo modificato dal decreto ministeriale 30 ottobre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 7 novembre 1981), 15 gennaio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 20 gennaio 1983) e 2 gennaio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1984), con i quali è stata stabilita per gli anni 1982, 1983 e 1984 la revisione generale delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta rispettivamente negli anni dal 1964 al 1970 compreso, dal 1971 al 1972 e nel 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta per il 1985 la revisione generale delle autovetture ad uso privato, non comprese nell'art. 1 del decreto ministeriale 29 gennaio 1981 citato nelle premesse, immatricolate per la prima volta nell'anno 1974 con esclusione di quelle che siano state sottoposte a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel triennio precedente al 1985.

La revisione è diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del decreto ministeriale 30 gennaio 1981, citato nelle premesse.

Art. 2.

Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 hanno inizio con il 2 gennaio 1985 e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è di 1, 2 o 3;

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazione ai sensi degli articoli 59, 66 o 67 del testo unico citato nelle premesse, per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti nel primo comma in base alla precedente targa di immatricolazione, qualora la nuova targa assegnata comporti una nuova scadenza del termine per la revisione, che risulti antecedente alla data di reimmatricolazione.

Art. 3.

Per i veicoli non presentati a revisione che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 55 del codice stradale.

Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza prevista dall'art. 2, ma in ogni caso non oltre un mese, dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico.

Qualora, presentata la domanda di revisione, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile, registrata la domanda, per pure necessità operative prenoti la visita e prova annotandovi una data di presentazione del veicolo successiva alla scadenza del termine previsto nell'art. 2, il veicolo può continuare a circolare fino alla suddetta data relativa alla prima prenotazione annotata, senza che siano, in questo caso, applicabili le sanzioni di cui all'art. 55 del codice stradale. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante.

Roma, addì 9 novembre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(6020)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 settembre 1984, n. **772.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di San Matteo dal canonicato del capitolo della cattedrale in Gravina in Puglia.

N. 772. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gravina 1° gennaio 1981, integrato con altro decreto del 15 giugno 1983 e con due dichiarazioni del 20 gennaio 1981 e 26 luglio 1982, relativo alla separazione della parrocchia di San Matteo dal canonicato del capitolo cattedrale, entrambi in Gravina in Puglia (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1984
Registro n. 36 *Interno, foglio n.* 91

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Palladio, con sede e stabilimento in Zané (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 febbraio 1982 al 1° agosto 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Palladio, con sede e stabilimento in Zané (Vicenza), è prolungata al 28 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Palladio, con sede e stabilimento in Zané (Vicenza), è prolungata al 27 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento degli impianti all'interno della Raffineria mediterranea, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 3 aprile 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo addizionale di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Rossi S.p.a., con sede legale in Vicenza e stabilimenti di Vicenza e Debba di Vicenza, è prolungata al 25 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e

Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo addizionale di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 16 ottobre 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei soci lavoratori dipendenti da cooperative, operanti nell'area dei comuni di Caivano, Acerra, Marigliano, Napoli, Nola e S. Vitaliano (Napoli), impegnati nella manutenzione e sistemazione del bosco di Capodimonte di Napoli «progetto itinerari turistici» e di opere idrauliche connesse alla realizzazione del progetto di «disinquinamento del golfo di Napoli» in località Regi Lagni, resisi disponibili dal 5 settembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 5 marzo 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento degli impianti all'interno della Raffineria mediterranea, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 3 aprile 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo addizionale di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dall'8 novembre 1982, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 22 giugno 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del decreto ministeriale 22 settembre 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Caserta per i lavori relativi alla realizzazione dell'opera pubblica variante alla s.s. 7 e s.s. 265, tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta 1° lotto della s.s. 265 alla strada comunale per Tuoro di Caserta sospesi dal 3 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 9 agosto 1982.

Le aziende sono esentate dai contributi di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Capodichino, sospesi dal 1° novembre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, per i lavori relativi alla ristrutturazione dell'aeroporto di Capodichino, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal 10 ottobre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 aprile 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Moscariello, con stabilimento in Angri (Salerno).

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Filatura cavese, in Cava dei Tirreni (Salerno).

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Molino e pastificio Vincenzo Improta & Figli, con stabilimento in Napoli.

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2), dell'art. 12, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dal condominio dello stabile «Casa Bianca», sito in Nocera Inferiore (Salerno), alla via Origlia n. 38.

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2), dell'art. 12, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tubicemento Sicilia, con sede legale in Menfi (Agrigento) e stabilimento in Melilli (Siracusa), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Legatoria del Verbano, in Gravellona Toce (Torino), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura del Montello S.r.l. di Visnadello di Villorba (Treviso), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cipal di Canicattì, contrada Andolina (Agrigento), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officine meccaniche omegnesi - O.M.O. di Omegna (Novara), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pomito S.p.a., in Collegno (Torino), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.E.C.M.U. industriale di Ponte dell'Olio (Piacenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 14 ottobre 1983 al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texing, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 16 agosto 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saracen Italy, in Cerano (Novara), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie grafiche Rocci, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eaton automotive, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e stabilimenti in Rivarolo, Torino, Bosconero e Venaria (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ilba in Montà d'Alba (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo 24 novembre 1983 al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. RBD prefabbricati, con sede in Piacenza, unità di Piacenza e stabilimenti in Valmontana di Monticelli (Piacenza) e Occimiano (Alessandria), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filtilane di C. Bagna e C. S.a.s., in Vigliano Biellese (Vercelli), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E.T. di Mappano (Torino), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa lavoranti in Lime, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Firsat, con sede e stabilimento in S. Pietro in Moncalieri (Torino), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gargano Ettore di Novara, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica biosintesi, con stabilimento di Saline Joniche e Montebello Jonico (Reggio Calabria), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Borghi impianti oleodinamici di Calderara di Reno (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile 1983 al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ampliamento degli impianti all'interno della Raffineria Mediterranea, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 3 aprile 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo addizionale di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tubicemento Sicilia, con sede legale in Menfi (Agrigento) e stabilimento in Melilli (Siracusa), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Legatoria del Verbano, in Gravellona Toce (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura del Montello S.r.l. di Visnadello di Villorba (Treviso), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.E.C.M.U. industriale di Ponte dell'Olio (Piacenza), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texing, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 16 febbraio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Acciaierie riunite di Cafasse, con sede e stabilimento in Cafasse, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breda fucine medionali, con sede e stabilimento in Bari, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Borghi impianti oleodinamici di Calderara di Reno (Bologna), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comsa di San Secondo Parmense (Parma), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Claudio, con sede in Limidi di Soliera (Modena), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imitools S.p.a., con sede e stabilimento in Ferrara, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stayer, con sede e stabilimento in Ferrara, è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Borghi impianti oleodinamici di Calderara di Reno (Bologna), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5948-6027)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carpol, stabilimento di Forlì, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icam, con sede in Palermo, direzione generale in Milanofiori-Asiago (Milano) e stabilimento a Priolo (Siracusa), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Acerra (Napoli) ora della S.p.a. Società italiana poliestere, in Acerra (Napoli), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermontaggi di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 6 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rivestubi di Taranto, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 12 marzo 1984 al 5 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rivestubi di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 6 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

(5947-6028)

Annullamento, a seguito della dichiarazione di fallimento, del decreto ministeriale 18 aprile 1984 relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Melidissa - Soc. coop.va a r.l. », in Eraclea.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1984 è stato annullato, a seguito della dichiarazione di fallimento, il decreto ministeriale 18 aprile 1984 con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Melidissa - Società coop.va a r.l. », in Eraclea (Venezia) e il rag. Davide Moisio, nato a Venezia l'8 dicembre 1939, ne è stato nominato commissario liquidatore.

(5993)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica al decreto 22 giugno 1984: « Modificazioni alla tabella "Esport" - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 213 del 3 agosto 1984).

Nelle pagine allegate al decreto ministeriale citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

pag. 9, voce 28.04 CV bc, punto 2), dove è scritto: « inferiore a $10^{16}/cm^3$ », leggasi: « inferiore a $10^{18}/cm^3$ »;

pag. 18, voce ex 75.06, II), dove è scritto: « pressioni fino a *E KN/m²* », leggasi: « pressioni fino a *3 KN/m²* »;

pag. 21, voce ex 84.18, II) componenti statici, punto a), dove è scritto: « *Joules/m²* (*10* × *10⁻⁶* Gauss Oersteds) », leggasi: « *Joules/m³* (*10* × *10⁶* Gauss Oersteds »);

pag. 21, voce ex 84.45, II), punto 1), lettera e), dove è scritto: « superiore a D × 2 × *10⁵—mm TIR* », leggasi: « superiore a D × 2 × *10⁻⁵ mm TIR* ».

(6023)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984: « Dotazione numerica e livelli funzionali del personale del ruolo della Cassa depositi e prestiti ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 221 dell'11 agosto 1984).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

è eliminato il primo rigo delle premesse, contenente la espressione: « Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione »;

dopo l'art. 3, è inscrita la dicitura: « Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana »;

è apposta in calce la dicitura: « Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1984, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 5 ».

(6046)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazioni all'ordinanza n. 234/FPC/ZA del 5 giugno 1984 concernente la costituzione del comitato consultivo per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestata dai gruppi associati di volontariato. (Ordinanza numero 402/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984 con la quale si dispongono norme di attuazione del citato art. 11 per materia di volontariato;

Ravvisata l'opportunità di affidare al presidente del comitato consultivo per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestato dai gruppi associati di volontariato, istituito con l'ordinanza n. 234/FPC/ZA del 5 giugno 1984, il compito di svolgere tutta l'attività necessaria per l'applicazione delle disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 359/FPC/ZA del 1984;

Acquisito l'assenso dell'interessato;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

All'avv. Giuseppe Bicocchi, presidente del comitato consultivo per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso prestato dai gruppi associati di volontariato, è affidato il compito di svolgere l'attività necessaria per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984.

Art. 2.

Per le prestazioni rese in esecuzione della presente ordinanza è attribuito all'avv. Bicocchi un compenso mensile ragguagliato a cento ore di lavoro straordinario nella misura prevista per i dirigenti superiori dell'amministrazione dello Stato. Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6025)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Modifica all'ordinanza n. 6/219/ZA del 23 luglio 1984 concernente il comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Modifiche nella composizione. (Ordinanza n. 21/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Vista la propria ordinanza n. 6/219/ZA del 23 luglio 1984 con la quale l'ing. Giomi è stato incluso nel comitato in oggetto nella qualità di capo di gabinetto del Ministro;

Vista la propria ordinanza n. 20/219/ZA del 2 novembre 1984 con la quale nello stesso comitato è stato inserito l'ing. Elveno Pastorelli nominato capo di gabinetto in sostituzione dell'ing. Alessandro Giomi;

Vista la propria ordinanza n. 2/219/ZA del 10 luglio 1984 con la quale è stato istituito l'ufficio speciale per l'applicazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista la propria ordinanza n. 7/219/ZA del 3 agosto 1984 con la quale l'ing. Alessandro Giomi è stato nominato capo dell'ufficio speciale;

Ravvisata l'opportunità di chiarire che il prefetto Giomi continua a far parte della commissione nella qualità di capo dell'ufficio speciale;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

L'ing. Alessandro Giomi indicato nell'ordinanza n. 6/219/ZA del 23 luglio 1984 con la qualifica di capo di gabinetto continua a far parte del comitato in premessa nella qualità di capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6026)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica al provvedimento n. 29/83. Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 274 del 4 ottobre 1984).

Nel provvedimento citato in epigrafe, alla pagina 8318 della *Gazzetta Ufficiale* sopra menzionata, alla prima colonna, nella voce «SERIE», dopo la specialità medicinale «Gonadotrafon LH - Samil» deve essere inserita la seguente:

	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—
Methotrexate - Cianamyd	19888/A1	129.260

(6033)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni dell'incorporato ICIPU

Si notifica che il giorno 3 dicembre 1984, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio affari finanziari - Ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1985:

1) 6 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione trentaduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.481 titoli di L. 50.000
» 1.170 titoli di » 500.000
» 845 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.504.050.000;

Emissione trentatreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.120 titoli di L. 50.000
» 560 titoli di » 500.000
» 784 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.120.000.000;

Emissione trentaquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 776 titoli di L. 50.000
» 543 titoli di » 500.000
» 466 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 776.300.000;

Emissione trentacinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 640 titoli di L. 50.000
» 636 titoli di » 500.000
» 775 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.125.000.000;

Emissione trentaseiesima:

Estrazione a sorte di:
n. 462 titoli di L. 50.000
» 756 titoli di » 500.000
» 2.646 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.047.100.000;

Emissione trentasettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 4.267 titoli di L. 50.000
» 1.707 titoli di » 500.000
» 1.067 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.133.850.000;

Emissione trentottesima - prima tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 558 titoli di L. 50.000
» 602 titoli di » 500.000
» 1.133 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.461.900.000;

Emissione trentottesima - seconda tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 837 titoli di L. 50.000
» 904 titoli di » 500.000
» 1.699 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.192.850.000;

Emissione trentottesima - terza tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 1.381 titoli di L. 50.000
» 1.036 titoli di » 500.000
» 1.485 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.072.050.000;

Emissione trentanovesima - prima tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 594 titoli di L. 50.000
» 425 titoli di » 50.000
» 1.013 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.255.200.000;

Emissione trentanovesima - seconda tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 345 titoli di L. 50.000
» 246 titoli di » 500.000
» 665 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 805.250.000;

Emissione trentanovesima - terza tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 134 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 134.000.000;

Emissione quarantesima:

Estrazione a sorte di:
n. 29 titoli di L. 50.000
» 143 titoli di » 500.000
» 98 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 170.950.000;

Emissione quarantunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 304 titoli di L. 50.000
» 253 titoli di » 500.000
» 722 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 863.700.000;

Emissione quarantunesima - seconda tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 468 titoli di L. 50.000
» 570 titoli di » 500.000
» 1.348 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.656.400.000.

Totale generale L. 20.318.600.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(6003)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a posti di personale non docente presso l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi del Piemonte.

E' indetto, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, pubblico concorso, per titoli, a:

un posto della carriera direttiva di ragioneria;

due posti della carriera di concetto amministrativa;

un posto della carriera di concetto di ragioneria;

nove posti della carriera esecutiva;

un posto della carriera ausiliaria,

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle università ed istituti universitari di Stato, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'istituto di ricerca interessato e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire all'I.R.R.S.A.E. Piemonte, con sede in Torino, corso Matteotti n. 32/A, tel. 011/512932, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione presso la sede del suddetto I.R.R.S.A.E., nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 14.

(6006)

Concorso, per titoli, a posti di personale non docente presso l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi delle Marche.

E' indetto, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, pubblico concorso, per titoli, a:

un posto della carriera direttiva amministrativa;

un posto della carriera di concetto di ragioneria;

otto posti della carriera esecutiva;

due posti della carriera ausiliaria,

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato istituto.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle università ed istituti universitari di Stato, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'istituto di ricerca interessato e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire all'I.R.R.S.A.E. Marche, con sede in Ancona, via Trionfi n. 8, tel. 071/893300-85317, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione presso la sede del suddetto I.R.R.S.A.E., nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12; presso la sovrintendenza scolastica regionale; presso i provveditorati agli studi; presso i distretti scolastici della regione Marche.

(6007)

Rinvio del diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane, indetto con decreto ministeralie 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, già fissata per il giorno 16 novembre 1984 è stata rinviata a data da destinarsi per il settore disciplinare cui appartiene la scuola di specializzazione:

Settore 7: Storia dell'arte medioevale e moderna (lettere e filosofia e magistero), scuola di specializzazione in «Storia dell'arte medioevale e moderna».

(6053)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a centoquarantasette posti di cassiere nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro.

Per motivi tecnico-organizzativi, inerenti alle difficoltà nel reperimento di locali idonei allo svolgimento delle prove scritte, non è stato possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a centoquarantasette posti di cassiere nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1984.

Il diario delle prove scritte del suddetto concorso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 25 febbraio* 1985.

(6062)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei al concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 24 ottobre 1983, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1983, registro n. 40 Difesa, foglio n. 322;

Visto il decreto ministeriale in data 6 febbraio 1984, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1984, registro n. 10 Difesa, foglio n. 325;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 1983, con il quale sono state rinviate le prove scritte del concorso citato in preambolo, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1984, registro n. 1 Difesa, foglio n. 102;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti:

Specialità aeronautici:

1) Cucurachi Antonio . . . . punti 870,1
2) Vicinanza Ernesto . » 848,5
3) Pongetti Fabrizio . . . » 780,4
4) Simionato Alessandro Alberto . » 775,3
5) Chivilò Roberto . . . » 721,5
6) Imparato Giuseppe . » 682,6
7) Molinari Stefano . » 650,6
8) Muzi Dario . . . . » 648,5
9) Dal Molin Marco . » 617,7
10) Mancarella Pietro . » 613,1
11) Barnabò Massimo . » 600,0
12) Padovan Rodolfo . . . » 584,0

Specialità armamento:

1) Feliciani Renato . punti 619,9
2) Cento Gaetano . » 576,1

Specialità elettronici:

1) Di Mario Mario . . punti 820,8
2) Francesconi Marco . . » 725,4
3) Gatti Alessandro . » 718,9
4) Burlizzi Andrea . . » 666,5
5) De Lucia Pio . . . » 663,1
6) Girmena Giovanni . . » 661,0
7) Zanetti Angelo . . . . » 641,2
8) Granelio Giovanni . » 631,9
9) Maranesi Mauro . . . » 614,8
10) Pepe Arcangelo . . . » 604,6

Specialità edili:

1) Lombardini Roberto . . . punti 735,4
2) Pierro Angelo . . . . » 724,6
3) De Ionna Stefano . . . . » 718,7
4) Marcelli Mario . . . » 661,1
5) Massafra Leonardo . » 658,5
6) Bottin Antonio . . » 652,9
7) Zuin Bruno . » 642,5
8) Piccinno Giorgio . . . . » 578,6

Specialità motorizzazione:

1) Giorgio Vincenzo . . . . punti 650,2
2) D'Alvano Vito . . » 610,3

Specialità assistenti di laboratorio:

1) Russo Mario Carmine . punti 744,0
2) Musardo Vincenzo . . . » 620,3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1984
Registro n. 34 Difesa, foglio n. 92

(5862)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di agente tecnico, terza qualifica funzionale, nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica per lo svolgimento della mansione di addetto al settore TP (teleprocessing).

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, via Cesare Balbo, 16, è stata affissa la deliberazione n. 295/P del 24 ottobre 1984, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di agente tecnico in prova, terza qualifica funzionale, nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica dell'Istituto centrale di statistica, per lo svolgimento della mansione di addetto al settore TP (teleprocessing), indetto con deliberazione n. 189/P del 14 marzo 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1983.

(6037)

REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore nel ruolo amministrativo

E' indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto di collaboratore nel ruolo amministrativo.

Titolo di studio richiesto: laurea in economia e commercio. Laurea in giurisprudenza purché in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Non sono ammessi titoli di studio diversi dai precedenti anche se equipollenti.

I candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della presentazione delle domande, età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici del Registro aeronautico italiano in via del Tritone n. 169, Roma.

(5967)

REGIONE UMBRIA

Comunicato concernente il concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 255 del 15 settembre 1984).

Con decreto 22 ottobre 1984, n. 473, si è precisato che — a differenza di quanto indicato nel bando di concorso per le sedi farmaceutiche di cui al precedente decreto 4 settembre 1984, n. 407 — il vincitore della sede unica di Monteleone di Spoleto è tenuto al pagamento dell'indennità di avviamento, in misura da determinare.

(6066)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 312 del 13 novembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Casa di riposo « Giovanni XXIII », in Chieri: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere professionale.

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1984, n. 18.

Disciplina dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 17 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità di fine mandato

L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati.

L'indennità spetta, altresì, ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura, per incompatibilità o per dimissioni. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.

In caso di decesso del consigliere regionale durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli aventi causa.

Art. 2.

Finanziamento della spesa per l'indennità di fine mandato

A parziale copertura dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità di fine mandato, sull'indennità mensile lorda del consigliere regionale si applica una trattenuta pari al 5 per cento da devolvere al cap. 3002309 della parte Entrata del bilancio regionale avente per oggetto: « Introiti per ritenuta di indennità di fine mandato ».

L'indennità di fine mandato sarà corrisposta facendo gravare la relativa spesa sul cap. 1 « Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale », previsto nello stato di previsione della spesa del bilancio del consiglio regionale.

Art. 3.

Misure dell'indennità di fine mandato

La misura dell'indennità è stabilità, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità lorda del consigliere regionale in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione della carica, fino ad un massimo di dieci mensilità.

Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di un anno si considera come anno intero, purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

Il limite massimo di dieci mensilità dell'indennità lorda non può essere superato qualunque sia il numero di anni di mandato esercitato con o senza soluzione di continuità.

Art. 4.

Soppressione del fondo di solidarietà

Il fondo di solidarietà istituito a norma dell'art. 23 della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8, è soppresso. Tutte le attività e le passività di detto fondo sono trasferite al fondo di previdenza.

L'ufficio di presidenza del consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del soppresso fondo di solidarietà ed a quant'altro occorra ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Art. 5.

Entrata in vigore

Le norme di cui alla presente legge entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Alla soppressione del fondo di solidarietà, alla definizione dello stato patrimoniale, ed al trasferimento delle attività e delle passività, secondo quanto dispone l'art. 4, primo comma, si provvede con riferimento all'ultimo giorno del mese della pubblicazione della presente legge.

Art. 6.

E' abrogata la parte seconda della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 8 agosto 1984

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1984, n. 19.

Norme generali relative alla istituzione, composizione, funzionamento e competenze del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ed acustico per la regione Calabria (CRIAC).

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 17 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, nell'ambito dei suoi compiti statutari volti alla tutela dell'ambiente e alla pianificazione territoriale, ad essa demandata dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322 e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, istituisce il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIAC) presso l'assessorato all'ambiente.

Art. 2.

Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIAC), oltre ai compiti strettamente stabiliti dalla legge n. 615/1966, esercita anche funzioni e promuove indagini e ricerche in tema di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ha i seguenti compiti:

a) effettuare studi ed indagini relativi a problemi di rilevante importanza attinenti alla tutela della salubrità dell'aria e all'utilizzo delle risorse ambientali;

b) esamina ed eventualmente approfondisce tutta la problematica inerente all'inquinamento dell'aria nell'ambito regionale, proponendo alla giunta regionale ogni iniziativa utile per una più efficace conoscenza del fenomeno e per una corretta e razionale risoluzione;

c) esprime pareri su eventuali provvedimenti che le amministrazioni comunali debbono adottare a norma di legge;

d) promuove studi, seminari, ricerche e sollecita iniziative riguardanti la lotta contro l'inquinamento atmosferico ed acustico;

e) formula indirizzi generali dell'amministrazione regionale riguardanti il settore aria dei servizi di igiene pubblica ed ecologia unità sanitarie locali;

f) formula proposte e pareri sui regolamenti locali di igiene delle amministrazioni comunali ai sensi dell'art. 26 della legge n. 615/1966.

Il CRIAC, alla fine di ogni anno, presenta alla giunta regionale - assessorato all'ambiente, una relazione sull'attività svolta evidenziando analiticamente e compiutamente i problemi emersi nel corso dell'anno di riferimento.

Art. 4.

In tutto l'ambito della regione Calabria le norme, i principi e le procedure di cui all'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, vengono estese a tutti gli stabilimenti industriali che diano luogo ad emissioni inquinanti l'atmosfera, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Le stesse norme, citate al comma precedente, si applicano anche per i comuni che non risultino assegnate ad alcuna delle zone di controllo previste dall'art. 2 della legge n. 615/1966.

Art. 5.

La giunta regionale, su parere motivato e documentato del CRIAC, può assoggettare al regime di controllo di cui alle disposizioni citate al precedente articolo anche stabilimenti destinati ad attività artigianali, commerciali e di servizi che diano luogo ad emissioni nell'atmosfera di sostanze di qualsiasi natura, in misura e condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da costruire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati.

Art. 6.

Il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico è così composto:

a) dall'assessore regionale all'ambiente con funzioni di presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un funzionario tecnico regionale di livello non inferiore a dirigente;

b) da un collaboratore regionale nominato dalla giunta regionale - assessorato all'ambiente, tra quelli aventi qualifica funzionale di esperto del settore controllo e risanamento ambientale;

c) da due esperti di igiene pubblica;

da un esperto di impiantistica industriale;

da una esperto di chimica;

da un esperto meteorologo;

da un esperto di acustica;

da un esperto di ecosistemi;

da un esperto di tossicologia.

I componenti di cui alla presente lettera sono nominati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente tra i docenti universitari delle discipline attinenti le materie di competenza del CRIAC, tra esperti nelle discipline stesse operanti presso istituti e strutture pubbliche, oppure tra esperti di riconosciuta competenza nelle materie stesse;

d) da tre esperti nominati dalla giunta regionale tra i nominativi designati dalle organizzazioni imprenditoriali regionali, dalle organizzazioni sindacali e dall'unione regionale delle camere di commercio;

e) da un esperto agro-zootecnico nominato dalla giunta regionale su designazione dell'assessorato regionale all'agricoltura;

f) da un esperto in problematica ambientale nominato dalla giunta regionale su designazione dell'assessorato regionale al turismo;

g) da un esperto in problematica ambientale ed industriale nominato dalla giunta regionale su designazione dell'assessorato regionale all'industria;

h) da un esperto per ciascuno dei servizi di rilevamento atmosferico di cui all'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, nominato dalla giunta regionale su designazione dell'assessorato regionale alla sanità sentite le unità sanitarie locali da cui i servizi stessi dipendono in relazione all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

i) da un esperto di normativa ambientale relativamente alla salvaguardia degli ambienti di lavoro nominato dalla giunta regionale su designazione dell'assessorato regionale al lavoro;

l) da un esperto di problematica ambientale nominato dalla giunta regionale su designazione dell'assessorato regionale ai trasporti;

m) dal capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

n) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo della Regione;

o) dal direttore della locale sezione dell'associazione nazionale per il controllo della combustione;

p) da un rappresentante delle province della Regione;

q) da un rappresentante dell'associazione nazionale comuni d'Italia o della Lega delle autonomie locali.

La giunta regionale procede alla nomina di cui ai precedenti punti *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*) e *q*).

La giunta nomina, altresì, il segretario del comitato scegliendolo tra i collaboratori regionali addetti al servizio « Tutela e risanamento ambientale » di qualifica non inferiore ad esperto.

Il provvedimento di costituzione del comitato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

I membri del comitato restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.

Ai componenti del comitato spetta un gettone di presenza pari alla indennità di missione prevista per i dirigenti della regione Calabria ed eventuale rimborso spese per i componenti non residenti.

Art. 7.

Alle sedute del comitato sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati da esperti di fiducia, i rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle questioni poste all'ordine del giorno.

A dette sedute sono invitati a richiesta, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia i titolari delle imprese interessate ai progetti sottoposti all'esame del CRIAC.

I pareri del comitato vengono formulati in assenza dei soggetti indicati ai commi precedenti.

Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il collegio ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I membri che senza giustificazione rimangono assenti a tre riunioni consecutive vengono dichiarati deceduti.

Art. 8.

Il comitato può organizzarsi in gruppi di lavoro per l'esame di singole materie o per lo studio di problemi specifici, determinandone la composizione, i compiti e le norme di funzionamento.

Il comitato può inoltre conferire ai singoli componenti o a specifici gruppi l'incarico di effettuare sopralluoghi e di riferire al collegio.

Art. 9.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1984, si farà fronte con i fondi del capitolo 1013101 del bilancio 1984.

Per gli anni successivi si farà fronte con i fondi da determinare in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 8 agosto 1984

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1984, n. 20.
Istituzione del fondo regionale per le calamità naturali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 24 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di adeguare il fondo di solidarietà nazionale alle effettive esigenze delle aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi e consentirne l'immediata ripresa produttiva, viene istituito il « Fondo regionale per le calamità naturali » al quale fanno carico gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 2.

In caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, possono essere concesse le provvidenze di cui alla presente legge, a titolo di anticipazione sugli interventi che, per le stesse finalità, saranno finanziati dal MAF a norma della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge n. 590 del 15 ottobre 1981.

Entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, delibera la richiesta di emanazione del decreto del Ministro dell'agricoltura e fereste di riconoscimento della eccezionalità degli eventi calamitosi, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso la giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, che dovranno esprimere il loro parere entro dieci giorni, predispone la delibera di delimitazione delle zone colpite dagli eventi calamitosi sulla base degli accertamenti espletati dagli I.P.A. competenti per territorio.

Tale delibera costituisce la condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge e viene pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale entro venti giorni dalla data della esecutività.

Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale, i titolari delle aziende ricadenti nell'ambito delle zone delimitate, presentano domanda per l'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante, analiticamente sia la consistenza aziendale che l'entità e la natura del danno subito.

Art. 4.

La giunta regionale, assumendo la deliberazione di delimitazione delle zone colpite da calamità naturale e/o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale, stabilisce quali provvidenze adottare per favorire la ripresa produttiva delle aziende colpite, secondo i criteri fissati dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 5.

Gli I.P.A. competenti per territorio trascorsi i trenta giorni dalla data di pubblicazione del deliberato della giunta regionale relativa alla delimitazione del territorio colpito, avviano la istruttoria delle istanze presentate previa elencazione analitica e cronologica delle istanze pervenute, da inviare all'assessorato.

Per la istruttoria delle pratiche gli I.P.A possono avvalersi dei comuni e delle comunità montane.

Le pratiche definite vanno riportate in apposito elenco settimanale, in cui sia specificato la data di presentazione, l'entità e la natura dell'aiuto richiesto e di quello riconosciuto.

L'emissione dei provvedimenti di spesa da parte degli I.P.A. è autorizzata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura.

Art. 6.

Per le operazioni creditizie di cui all'art. 1 della legge n. 590/81 valgono le norme vigenti in materia per l'applicazione della stessa legge n. 590/81.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1984 in L. 2.156.040.000, si provvede mediante impegno sul cap. 5151206 del bilancio regionale per l'esercizio 1984 che presenta la necessaria disponibilità.

Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si farà fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

Art. 8.

La presente è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 17 agosto 1984

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1984, n. 21.
Modifica dell'art. 7 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, sulla costituzione delle comunità montane.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 24 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 7 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio della comunità montana è composto dai rappresentanti dei comuni partecipanti e dura in carica cinque anni.

Ciascun comune è rappresentato da due rappresentanti designati dalla maggioranza e da uno designato dalla minoranza del consiglio comunale eletti con il sistema previsto dall'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 93.

Possono essere eletti anche cittadini non consiglieri comunali, purché iscritti nelle liste elettorali del comune.

Ogni consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti presso il consiglio della comunità nella seduta immediatamente successiva alla nomina del sindaco e della giunta municipale a seguito delle elezioni amministrative.

I rappresentanti dei comuni nel consiglio della comunità durano in carica per il periodo corrispondente alla durata del consiglio comunale da cui sono stati eletti ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento dei rappresentanti del consiglio comunale rinnovato.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da componente del consiglio della comunità, i consigli comunali provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 17 agosto 1984

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1984, n. 22.
Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 24 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Calabria, in attuazione della legge dello Stato 22 dicembre 1975, n. 685, promuove e coordina il complesso degli interventi, in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze.

Agli effetti della presente legge il termine tossicodipendenza indica oltre agli stati derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche quelli derivanti dall'alcolismo nonché da altre tossicomanie.

Art. 2.

Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguite:

a) dai comuni singoli o associati o dalle loro strutture operative mediante la gestione di tutte le funzioni inerenti agli interventi secondo la disciplina di cui alla legge regionale n. 18/1980 ed alla legge regionale n. 18/1981.

b) attraverso l'attività dei coordinamenti assistenza tossicodipendenze (CAT);

c) attraverso l'attività degli organi regionali e del consiglio regionale.

Art. 3.

Criteri

I comuni singoli o associati e le loro strutture operative predispongono l'attuazione degli interventi sia sanitari che sociali nel rispetto dei seguenti principi, posti ai sensi degli articoli 25, secondo comma e 32, secondo comma, della legge 24 luglio 1975, n. 685:

1) divieto di istituire servizi specifici rivolti esclusivamente ad assolvere i compiti di cui alla presente legge;

2) obbligo del rispetto della personalità degli assistiti e divieto di esercitare costrizioni, secondo quanto indicato dall'art. 32 della Costituzione e della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 4.

Interventi sociali e iniziative terapeutiche

I comuni singoli o associati e le loro strutture operative garantiscono ai tossicodipendenti tutte le forme di intervento sociale e di iniziative terapeutiche mediante l'utilizzazione dei normali servizi sociali e sanitari e dei presidi ospedalieri e ambulatoriali ad esclusione degli ospedali psichiatrici.

Gli interventi sociali possono rigurdare:

1) prestazioni urgenti di carattere economico;

2) programmi individuali di reinserimento familiare, sociale e lavorativo, anche attraverso forme di incentivazioni economiche a piccole aziende e/o aziende artigiane che assumano ex tossicodipendenti;

3) formazione o sostegno di comunità, di cooperative o di gruppi, a carattere non settoriale, che promuovono il recupero psichico, sociale e lavorativo dei soggetti interessati con l'apporto il più ampio possibile di gruppi giovanili, centri culturali, associazioni di volontariato.

Le iniziative terapeutiche possono riguardare:

1) le terapie di devezzamento in stato di degenza ospedaliera e comunque ogni forma di sostegno sanitario;

2) la somministrazione di farmaci ad azione analgesico-narcotica o ad essa antagonisti;

3) forme psicoterapiche individuali e di gruppo.

Art. 5.

Compiti del C.A.T.

Con l'obiettivo di assicurare una adeguata organizzazione degli interventi sociali e sanitari ai diversi livelli locali vengono istituiti nelle zone di più larga diffusione del fenomeno i coordinamenti assistenza tossicodipendenze (C.A.T.), i quali oltre ad assicurare l'espletamento dei compiti già affidati al C.M.A.S. dalla legge 585, provvedendo, sulla base degli indirizzi generali della Regione ed in collegamento coi servizi delle UU.SS.LL. interessate:

1) a proporre criteri e modalità per l'effettuazione dei piani terapeutici e riabilitativi, prestando opere di consulenza ed ausilio ai presidi socio-sanitari;

2) a realizzare un organico coordinamento delle attività e dei servizi socio-sanitari delle UU.SS.LL. interessate;

3) ad elaborare programmi di informazione ed educazione sanitaria nel campo delle tossicodipendenze in collegamento con ogni ente od istituzione operanti nel territorio di utenza e segnatamente con le autorità scolastiche;

4) a mantenere i collegamenti con l'autorità giudiziaria, gli Istituti penitenziari e gli organi di polizia;

5) a coordinare la raccolta dei dati statistici ed epidemiologici relativi al complesso del fenomeno nonché i dati relativi alle segnalazioni di cui agli articoli 95 e 96 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 i quali ordinati in relazioni semestrali, dovranno pervenire all'assessorato alla Sanità;

6) a promuovere ed organizzare corsi per la formazione e l'aggiornamento permanente degli operatori socio-sanitari impegnati nel settore.

Il C.A.T. si avvale di una equipe di operatori a tempo pieno composta da almeno:

un assistente sociale;

un medico;

un psicologo;

un sociologo;

due amministrativi.

Il C.A.T. è un servizio socio-sanitario della U.S.L. di appartenenza il cui comitato di gestione ne affida la responsabilità al dirigente del servizio di riabilitazione ed il coordinamento operativo ad uno degli operatori ritenuto più idoneo.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i centri medici di assistenza sociale (C.M.A.S.) operanti nel territorio regionale cessano le loro funzioni che saranno esercitate dai C.A.T.

Art. 6.

Funzioni del C.R.S.

La Regione, al fine di avere consulenze per quanto concerne:

l'educazione sanitaria;

la prevenzione;

i piani di intervento;

le attività di volontariato e di reinserimento sociale di cui alla presente legge si avvale di un Comitato tecnico composto da:

un operatore socio-sanitario per ogni C.A.T. nominato dal Comitato di gestione della U.S.L. territorialmente competente;

un rappresentante del volontariato nominato dal Consiglio regionale fra gli indicati dalle associazioni maggiormente rappresentative nella Regione;

un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione designato dal Ministero stesso;

un funzionario delle forze di polizia, designato dal Ministero degli interni;

un rappresentante dell'arma dei carabinieri, designato dal Ministero della difesa;

un rappresentante della Guardia di finanza, designato dal Ministero delle finanze;

i presidenti delle sezioni specializzate di cui all'art. 101 della legge n. 685/1975;

il presidente del tribunale per i minorenni;

due rappresentanti degli istituti penitenziari del territorio designati dal Ministero di grazia e giustizia e scelti rispettivamente fra i direttori ed il servizio sociale.

Art. 7.

Attività della Regione

L'assessorato regionale alla sanità, sentito il parere del comitato tecnico impartisce le norme generali per la raccolta dei dati epidemiologici e statistici.

Analizza i dati pervenuti tramite i C.A.T., cura l'ampia diffusione degli stessi e ne riferisce periodicamente al consiglio regionale.

Art. 8.

Piano regionale di intervento

Il consiglio regionale approva annualmente entro il 31 marzo su proposta della giunta regionale, previo parere della competente commissione regionale, il piano degli interventi nel campo delle tossicodipendenze.

Il piano è formulato dall'assessorato alla sanità, sulla base della proposta del comitato tecnico, e del programma di intervento predisposto dai comuni e dalle UU.SS.LL. e prevede in particolare:

a) gli indirizzi generali per le attività di prevenzione, cura e riabilitazione;

b) le attività di ricerca, studio e documentazione statistica, epidemiologica, psico-sociologica rivolte a conoscere il fenomeno delle tossicodipendenze in relazione alle cause socio-ambientali che ne favoriscono l'insorgenza;

c) i progetti di formazione ed aggiornamento degli operatori;

d) gli interventi finanziari.

Art. 9.

Volontariato

Le attività di volontariato nel campo della prevenzione e della riabilitazione delle tossicodipendenze, quale espressione dell'impegno di solidarietà delle comunità locali, sono esercitate in coordinamento con le attività dei servizi dei comuni singoli o associati e delle loro strutture operative e sotto la vigilanza degli stessi.

Sarà favorita la partecipazione di ex tossicodipendenti ai programmi di prevenzione e riabilitazione.

Art. 10.

La Regione, attraverso le UU.SS.LL., promuove attività di aggiornamento e formazione rivolte agli operatori socio-sanitari impegnati nelle attività previste dalla presente legge.

Tali attività vengono attuate attraverso le UU.SS.LL. con la consulenza e l'organizzazione dei coordinamenti assistenza tossicodipendenti sulla base dei bisogni rilevati dai comuni o loro strutture operative.

Art. 11.

Norme finanziarie

le attività di cui alla presente legge sono finanziate attraverso:

a) le quote annuali attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 103 della legge n. 685/1975;

b) gli eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della regione;

c) gli eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli enti locali;

d) fondo sanitario nazionale.

Art. 12.

Norme finali e transitorie

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene costituito il comitato tecnico di cui all'art. 6.

Entro sessanta giorni all'entrata in vigore della presente legge la Regione istituisce attività speciali di aggiornamento per tutti gli operatori socio-sanitari dei C.A.T. e per altri eventuali operatori dipendenti da enti locali e da presìdi sanitari che saranno necessari per le attività di cui in precedenza.

Tali attività potranno essere fra l'altro articolate in tirocinii teorico-pratici presso presidi e servizi italiani ed esteri, privilegiando gli approcci più qualificati nel senso della riabilitazione.

Art. 13.

Il consiglio regionale in piena attuazione della presente legge approva il piano annuale di cui all'art. 8 entro il 31 ottobre 1984.

Art. 14.

All'onere di lire 400 milioni derivanti dalla presente legge si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 4231105 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1984.

Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 181, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 17 agosto 1984

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1984, n. **23.**

Modifiche alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, e norme per il funzionamento del collegio dei revisori delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 66 del 24 agosto 1984*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Organi dell'unità sanitaria locale

L'art. 12 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'unità sanitaria locale:

1) l'assemblea generale;

2) il comitato di gestione ed il suo presidente;

3) il collegio dei revisori ».

Art. 2.

Composizione e nomina del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, uno dal consiglio regionale e uno dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale.

Il collegio dei revisori è nominato dal Presidente della giunta regionale con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, ed è presieduto dal componente designato dal consiglio regionale.

Il collegio dei revisori dura in carica quanto l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio.

Si procede comunque al rinnovo del collegio dei revisori entro trenta giorni dalla costituzione della nuova assemblea o dal rinnovo della maggioranza dei componenti della medesima.

Il componente del collegio, che per qualsiasi motivo cessa anticipatamente dalla carica, è sostituito entro trenta giorni dall'organo competente a designarlo.

Nel caso di mancata designazione del componente di competenza dell'unità sanitaria locale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero, per le nomine successive, entro trenta giorni dalla scadenza o dalla vacanza dalla carica, provvede la giunta regionale, previa diffida.

Art. 3.
Requisiti dei membri del collegio

I componenti del collegio dei revisori debbono essere scelti tra persone che posseggono particolare e comprovata esperienza amministrativa nel settore della contabilità e della finanza pubblica. In particolare, i componenti designati dal consiglio regionale e dall'assemblea dell'unità sanitaria locale dovranno essere scelti fra funzionari amministrativi della carriera direttiva del pubblico impiego ovvero tra esperti laureati in discipline giuridico-economiche-amministrative, iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti.

I componenti del collegio dei revisori, designati dal consiglio regionale e dall'assemblea generale, non sono immediatamente rieleggibili presso la medesima unità sanitaria locale.

Art. 4.
Ineleggibilità ed incompatibilità

Non possono essere nominati revisori:

1) coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità a componente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale nonché i consiglieri dei comuni facenti parte del territorio competente;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che ricoprono nell'amministrazione dell'unità sanitaria locale l'ufficio di presidente o di componente del comitato di gestione, di membro dell'ufficio di direzione, oppure ricoprono posti nell'istituto di credito che svolge funzioni di tesoreria dell'unità sanitaria locale;

3) i componenti dell'assemblea e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale;

4) coloro che abbiano un rapporto d'impiego o convenzionale a qualsiasi titolo con il servizio sanitario nazionale;

5) i fornitori dell'unità sanitaria locale;

6) gli amministratori e i dipendenti di istituzioni sanitarie di carattere privato, ubicate nell'ambito della Regione, e coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono in modo continuativo attività retributive presso le istituzioni predette;

7) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività dell'unità sanitaria locale ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

La decadenza è pronunciata dalla giunta regionale.

L'ufficio di revisore non può essere ricoperto in più di una unità sanitaria locale.

Art. 5.
Compiti del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione del bilancio dell'unità sanitaria locale e sulla regolarità dell'attività amministrativa e contabile.

Il collegio dei revisori:

1) esprime il parere sul bilancio di previsione e redige la relazione da allegare al bilancio medesimo;

2) esamina il conto consuntivo e predispone la relazione da allegare al rendiconto stesso;

3) accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;

4) effettua riscontri trimestrali sulla consistenza di cassa e, almeno una volta l'anno, i riscontri sulla esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

5) sottoscrive i rendiconti trimestrali di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e redige la relazione trimestrale sulla gestione amministrativa-contabile dell'unità sanitaria locale, da trasmettere alla giunta regionale ed ai Ministeri della sanità e del tesoro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.

In detta relazione il collegio illustra l'andamento della gestione, con particolare riguardo al maturare di eventuali disavanzi ed ai livelli di economicità ed efficienza conseguiti nella gestione della spesa.

Copia di detta relazione è inviata anche all'assemblea generale dell'unità sanitaria locale.

Art. 6.
Funzionamento del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni bimestre su convocazione del presidente, da comunicarsi ai membri del collegio almeno cinque giorni prima della riunione.

Convocazione del collegio possono essere richieste singolarmente da ciascuno dei componenti nonché dal presidente della giunta regionale e dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, la convocazione è fatta secondo le procedure di cui al comma precedente.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due membri.

Di ogni seduta viene redatto processo verbale sottoscritto dai componenti del collegio, copia del quale deve essere inviata al presidente del comitato di gestione, al comitato regionale di controllo ed alla giunta regionale.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive del collegio, decade d'ufficio.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale assicura al collegio dei revisori l'assistenza tecnica ed organizzativa necessaria per l'espletamento dei compiti propri del collegio. In particolare, il comitato di gestione deve:

trasmettere al collegio tutti gli atti, i dati e le notizie che il collegio ritenga utile acquisire;

garantire ai componenti del collegio l'accesso ai servizi ed agli uffici dell'unità sanitaria locale, qualora il collegio ritenga necessario procedere a verifiche e controlli;

assicurare i locali, i mezzi ed il personale necessari per lo svolgimento dell'attività del collegio.

I componenti del collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e documenti contabili ed è vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 7.
Indennità ai membri del collegio

Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori spetta un'indennità di carica annua lorda, pari al 80 per cento per il presidente ed al 70 per cento per gli altri membri, di quella corrisposta al presidente del relativo comitato di gestione dell'unità sanitaria locale nonché l'indennità di missione e il rimborso spese, se dovuti.

Ai componenti legati da rapporto di pubblico impiego si applicano, per le indennità di cui al comma precedente, le norme in vigore presso l'amministrazione di provenienza. Negli altri casi, l'indennità di missione e il rimborso spese sono liquidati nei limiti e secondo quanto previsto dalla vigente normativa per i dipendenti regionali appartenenti all'VIII livello.

Le indennità previste dal presente articolo gravano sul bilancio della unità sanitaria locale e sono liquidate trimestralmente con deliberazione del comitato di gestione, previa presentazione per il rimborso spese della relativa documentazione.

Le indennità di carica e di missione ed il rimborso spese di cui ai commi precedenti spettano, nella stessa misura e con gli stessi criteri, anche al presidente e agli altri membri del collegio straordinario dei revisori costituito ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a partire dalla data di costituzione del collegio stesso e fino all'insediamento del collegio ordinario di cui alla presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 17 agosto 1984

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1984, n. 24.

Ordinamento del servizio legale (contenzioso e contratti).

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 24 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il servizio legale presso la presidenza della giunta regionale.

Esso ha competenza in tutti gli affari legali e giudiziari e in particolare in tutte le controversie attive e passive della Regione nonché nella stipulazione dei contratti.

Art. 2.

Il servizio legale si articola in tre uffici:

il primo ha specifica cognizione di tutti gli affari giurisdizionali di natura civile, penale, amministrativa e tributaria;

il secondo ha specifica cognizione di tutta la materia contrattuale;

il terzo ha cognizione di tutta la materia riguardante pareri e consulenze.

Art. 3.

Il servizio legale ha il patrocinio e l'assistenza in giudizio della regione Calabria. Solo per ragioni eccezionali o per la trattazione di cause di particolare importanza può essere richiesta l'assistenza di avvocati esterni, sentito il dirigente dell'ufficio legale. Gli avvocati che vi sono addetti esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni alle quali sono abilitati ed in qualunque sede muniti del mandato che, di volta in volta, verrà loro conferito dal presidente della Regione, ad eccezione di quegli affari per i quali la giunta regionale abbia ritenuto di conferire mandato generale, previa autorizzazione a stare in giudizio a norma dell'art. 27, lettera *f*), dello statuto regionale.

Qualora occorra procedere alla elezione di domicilio nella sede dell'autorità giudiziaria competente a conoscere della controversia, la scelta del procuratore domiciliatario sarà, di volta in volta, deliberata dalla giunta regionale, sentito il dirigente del servizio.

Per le cause da trattare nell'ambito della circoscrizione del tribunale di Catanzaro, l'elezione del domicilio si intende effettuata presso l'ufficio legale della giunta regionale.

Art. 4.

L'ufficio legale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione; esprime parere sugli atti di transazione prima che vengano sottoposti per l'esame alla commissione consiliare prevista dall'art. 27, lettera *f*), dello statuto regionale; esprime parere in ordine all'instaurazione di liti ed alla resistenza nelle stesse; esprime parere sui contratti della Regione dei quali cura, inoltre la stipulazione e la conservazione; inoltre, su richiesta di consultazione avanzata dal presidente della giunta o dagli assessori, esprime parere sui problemi giuridici derivanti dall'applicazione di leggi o di regolamenti.

Le richieste di inizio di azioni giudiziarie devono essere effettuate dal presidente della giunta regionale, per quanto riguarda le azioni cautelari e possessorie ai sensi dell'art. 29, lettera *g*) dello statuto, e dalla giunta regionale che deve aver deliberato in proposito, ai sensi dell'art. 27, lettera *f*), dello statuto.

Art. 5.

Il dirigente del servizio legale vigila sull'andamento dell'ufficio; sovrintende alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi; dirige il servizio contratti; infine, riferisce periodicamente al presidente della giunta regionale sull'andamento e sull'esito degli affari legali formulando le proposte del caso.

Art. 6.

Al personale dell'ufficio legale si applica il trattamento economico e normativo previsto sullo stato giuridico del personale della Regione.

Con apposito regolamento verranno stabilite le misure e le modalità di corresponsione dei diritti, delle indennità e degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori dell'ufficio legale, nonché dei compensi per gli incarichi a procuratori esterni.

Con il regolamento saranno stabilite, altresì, le modalità di versamento alla Regione delle competenze riscosse e di quelle relative alla erogazione del fondo spese.

Art. 7.

Il personale addetto al servizio contenzioso di categoria direttiva deve risultare iscritto all'albo di abilitazione all'esercizio della professione forense.

Art. 8.

In caso di assenza o di impedimento del dirigente dell'ufficio, le funzioni direttive saranno esercitate dal dipendente più elevato in grado.

Art. 9.

L'ufficio legale cura l'esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei giudizi da esso trattati.

La ripartizione di tali competenze fra gli avvocati e procuratori che hanno patrocinato i giudizi relativi, sarà effettuata secondo le norme del regolamento previsto dall'art. 6 mediante deliberazione della giunta regionale.

Art. 10.

L'ufficio legale ha sede presso la giunta regionale ed è dotato del seguente organico:

un dirigente: avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori da almeno tre anni;

tre avvocati;

sei procuratori legali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 17 agosto 1984

DOMINIJANNI

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1984, n. 25.

Interventi a favore dei consorzi fidi tra le piccole e medie imprese operanti in Calabria.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 68 *del* 24 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Calabria, in attuazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675 ed in armonia con le finalità contenute nell'art. 56 dello statuto, provvede a fornire assistenza finanziaria, mediante concessione di contributi integrativi del « fondo rischi » ai consorzi e società consortili, costituite anche in forma cooperativa, che costituiscono fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio termine.

Destinatari dell'intervento regionale sono gli enti sopra indicati, operanti nel territorio regionale, costituiti dalle piccole e medie imprese industriali.

Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle definite tali dai provvedimenti di attuazione della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 2.

I contributi ai consorzi ed alle società consortili saranno erogati, nei limiti dei fondi annualmente stanziati, tenendo conto della dotazione dei « fondi rischi » e del numero delle imprese aderenti a ciascun ente.

Art. 3.

Per ottenere la concessione del contributo regionale di cui al precedente articolo, i legali rappresentanti dei consorzi fidi devono inoltrare la domanda al presidente della giunta regionale.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

elenco delle imprese aderenti al consorzio con l'indicazione della natura dell'apporto conferito da ciascuna impresa;

copia della convenzione stipulata con l'istituto di credito presso il quale è stato costituito il « fondo rischi »;

attestato rilasciato dall'istituto di credito dal quale risulta l'ammontare del « fondo rischi » depositato dal consorzio, nonché l'ammontare complessivo degli affidamenti accompagnato dalla relativa documentazione del conferimento.

Art. 4.

La concessione del contributo viene effettuata con deliberazione della giunta regionale.

Con l'accettazione del contributo regionale il consorzio si impegna:

a) a cooptare nell'organo esecutivo un funzionario regionale nominato dalla giunta regionale;

b) a trasmettere alla giunta regionale entro il mese di marzo di ciascun anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

c) a devolvere, in caso di scioglimento o cessazione del consorzio la quota parte delle disponibilità residue derivanti dalla concessione dei contributi regionali ad altri consorzi fidi operanti in Calabria indicati dalla giunta regionale con apposita deliberazione.

Art. 5.

Spetta alla giunta regionale l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'attività dei consorzi e delle società consortili per quanto concerne l'impiego dei contributi assegnati secondo la destinazione di cui al precedente art. 1.

In caso di accertata violazione, la giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare revoca il contributo e ne ingiunge la restituzione.

Analogo provvedimento viene adottato nei confronti del consorzio e società che abbiano rilasciato dichiarazioni non veritiere in sede di presentazione della domanda.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 500 milioni.

La predetta spesa graverà sul cap. 6122210 del bilancio regionale per l'esercizio 1984 che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 17 agosto 1984

DOMINIJANNI

(5664)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1984, n. **46.**

Regolamento dei servizi di riabilitazione: Centri privati residenziali, a degenza diurna ed ambulatoriale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 31 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

La presente legge, al fine di garantire agli utenti prestazioni riabilitative uniformi ed efficienti nel territorio regionale, disciplina i criteri relativi all'autorizzazione all'apertura, all'esercizio ed alla vigilanza dei centri riabilitativi gestiti da privati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

L'unità locale socio-sanitaria, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella Regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, così come previsto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

Definizione dei centri riabilitativi

I centri privati per la riabilitazione sono strutture finalizzate a porre in atto, in relazione a quanto previsto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un complesso di interventi tecnicamente qualificati per il recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, o sensoriali dipendenti da qualunque causa.

Essi possono anche assumere la denominazione di istituti privati medico-psico-pedagogici e presidi.

Art. 3.

Prestazioni di riabilitazione

I centri privati per la riabilitazione erogano in particolare prestazioni terapeutiche volta a:

a) prevenire e contenere le conseguenze invalidanti di eventi morbosi;

b) curare i sintomi di deficit funzionali;

c) adattare il soggetto invalido alla minorazione permanente mediante rieducazione funzionale;

d) rallentare l'evoluzione della malattia invalidante;

e) recuperare o rallentare l'evoluzione dei deficit psichici e sensoriali di cui al precedente punto *b*), attraverso interventi indirizzati al soggetto trattato, al nucleo familiare ed all'ambiente di vita.

Esula dai compiti dei centri privati di cui alla precedente legge la riabilitazione psichiatrica.

Art. 4.

Tipologia dei centri

I centri privati per la riabilitazione, in rapporto alle diverse prestazioni, si dividono in:

a) centri riabilitativi residenziali, con degenza a tempo pieno;

b) centri riabilitativi a degenza diurna;

c) centri riabilitativi per trattamento ambulatoriale, domiciliare ed extra murale.

Uno stesso centro può realizzare contemporaneamente più tipi di trattamento purché i locali, il personale e le attrezzature siano idonei all'espletamento delle diverse tecniche di trattamento.

I centri sono monovalenti o polivalenti a seconda che siano destinati all'erogazione di uno o più tipi delle prestazioni previste al presente articolo.

Art. 5.
Soggetti assistiti

I soggetti ammessi ai trattamenti presso i centri per la riabilitazione sono quelli che, affetti da minorazione fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa, sono ritenuti, a giudizio degli organi competenti della unità locale socio-sanitaria, bisognosi di intervento terapeutico plurimo e globale, che richiede una organizzazione complessa con competenze multidisciplinari. Tale intervento deve essere ritenuto idoneo al recupero fisico-funzionale, psicologico e sociale dei soggetti.

Questi ultimi si distinguono in medio gravi, gravi e gravissimi, a seconda della menomazione di cui sono portatori.

Si considerano gravi e gravissimi quelli compresi nelle fasce di percentuali di invalidità comprese dall'81% al 100%, di cui alle tabelle indicative approvate con decreto ministeriale 25 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 14 ottobre 1980.

Art. 6.
Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda aprire, ampliare, trasformare o trasferire un centro per la riabilitazione, deve inoltrare alla competente unità locale socio-sanitaria apposita domanda corredata di idonea documentazione attestante:

a) le generalità ed il domicilio del richiedente, o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione, la sede, le generalità del legale rappresentante, nonché gli estremi dell'atto costitutivo e le successive variazioni del medesimo;

b) la sede del centro;

c) la denominazione del centro, che deve essere tale da non generare equivoci con la denominazione di altri centri pubblici o privati esistenti nella regione;

d) l'orario di apertura e di attività del centro;

e) le generalità, i titoli professionali e la qualifica del direttore medico responsabile e di tutto il restante personale che opera nel centro;

f) la descrizione dettagliata del numero e tipo delle attrezzature degli apparecchi e degli impianti del centro;

g) la dichiarazione di accettazione dello incarico e di assunzione di responsabilità da parte del direttore medico responsabile;

h) la planimetria dei locali in scala 1/100, con la descrizione della destinazione dei locali stessi;

i) la dichiarazione da parte delle autorità competenti dell'agibilità ed abitabilità dei locali;

l) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione regionale prevista dalla legislazione vigente.

Art. 7.
Procedure per l'autorizzazione

L'unità locale socio-sanitaria competente provvede all'istruttoria della domanda ed all'accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge.

La stessa unità locale socio-sanitaria, esaurita l'istruttoria, trasmette alla giunta regionale-settore sanità-sicurezza sociale, igiene ed ecologia - la domanda corredata del proprio parere e di una dichiarazione attestante l'idoneità della struttura all'esercizio dell'attività.

Il settore sanità della giunta regionale provvede ad aquisire il parere del consiglio regionale di sanità.

L'autorizzazione è rilasciata dal consiglio regionale.

L'autorizzazione è strettamente personale e qualsiasi trasferimento di titolarità deve essere preventivamente autorizzato dal consiglio regionale.

Ogni variazione nella persona del direttore medico responsabile del centro deve essere preventivamente comunicata alla unità locale socio-sanitaria, ove è ubicato il centro, che rilascia il relativo nulla-osta entro dieci giorni, qualora il sostituto abbia tutti i requisiti previsti dalla presente legge e da ogni altra disposizione vigente in materia.

La variazione, di cui al comma precedente, è comunicata dall'unità locale socio-sanitaria alla giunta regionale-settore sanità-sicurezza sociale, igiene ed ecologia.

Art. 8.
Requisiti dei centri residenziali

Il centro residenziale per la riabilitazione deve essere ubicato in uno o più edifici esclusivamente destinati all'attività socio sanitaria riabilitativa, forniti di spazio verde e di spazi attrezzati per l'attività di tempo libero.

I servizi di diagnosi e terapia del centro devono comprendere, come dotazione minima, i seguenti locali:

a) un locale per gli accertamenti psicodiagnostici;

b) un locale per gli accertamenti medici, sufficientemente ampio per consentire l'osservazione dei minorati della deambulazione ed attrezzato per medicazioni urgenti;

c) due o più locali per kinesiterapia individuale, a seconda dell'età e del numero degli assistiti;

d) uno o più locali adibiti a palestre per kinesiterapia di gruppo, con superficie non inferiore a mq. 1 per ricoverato;

e) uno o più locali per la terapia occupazionale, con superficie non inferiore a mq. 1 per ricoverato;

f) uno o più locali per la ergoterapia;

g) un locale per la terapia del linguaggio;

h) un locale di rotazione;

i) un locale riservato all'urologia, per ricoverati paraplegici;

l) un locale per le consulenze specialistiche;

m) un locale per il ricevimento del pubblico.

Per i centri che svolgono attività anche scolastiche, le aule devono avere i requisiti igienici previsti per gli edifici scolastici, approvati dalle competenti autorità.

In ogni caso, trattandosi di scuole speciali per minorati, ogni aula non dovrà accogliere più di 8-10 alunni tenendo conto dell'età e del grado di minorazione degli stessi.

Il centro, inoltre, è dotato di:

a) dormitori: il numero massimo dei letti in ciascun locale deve essere di 6 per gli adulti e di 8-10 per i minori, in rapporto alla loro età.

La superficie unitaria minima per letto non deve essere inferiore a mq. 6 per gli adulti e mq. 4 per i minori. Devono essere previsti anche locali di isolamento con propri servizi igienici;

b) servizi igienici: i gabinetti, i lavabi, i bagni e le docce devono essere in rapporto al numero degli assistiti ed alle forme cliniche di minorazione. In media almeno un gabinetto ed un lavabo per ogni 10 adulti e per ogni 6-7 minori ed un bagno o una doccia ogni 10-12 ricoverati;

c) refettori e sale di ricreazione: in numero adeguato a quello dei ricoverati;

d) servizi accessori, cucine, dispense, lavanderie e guardaroba: in numero adeguato a quello dei ricoverati;

e) servizi amministrativi: essi devono avere gestione distinta dagli altri servizi e situati in appositi locali.

Art. 9.
Articolazione dei centri residenziali

I centri riabilitativi residenziali possono articolarsi in strutture decentrate come case-famiglie o piccole comunità-alloggio che consentono agli assistiti una rapida e fattiva integrazione con la realtà esterna.

Tali strutture, per soggiorno di 7-8 soggetti in trattamento, devono avere i seguenti requisiti minimi:

a) tre camere da letto;

b) una sala da pranzo, con accessori;

c) una cucina;

d) due bagni;

e) minima attrezzatura per primo intervento sanitario.

Art. 10.
Requisiti dei centri a degenza diurna

I centri a degenza diurna devono avere gli stessi requisiti previsti per quelli residenziali, con esclusione dei dormitori.

Essi devono, altresì, disporre di uno o due locali di soggiorno per le esigenze del tempo libero.

Qualora accolgono bambini di età sino a 4 anni devono essere provvisti di locali adatti a brevi periodi di riposo.

Art. 11.

Requisiti dei centri con trattamento ambulatoriale, domiciliare ed extra murale

I centri ambulatoriali accolgono i minorati soltanto per il tempo necessario alle visite mediche ed alle sedute di trattamento.

La dotazione minima dei locali è la seguente:

a) un locale di attesa;

b) un locale per visite mediche sufficientemente ampio, anche per consentire l'esame della deambulazione;

c) locali distinti per le diverse branche riabilitative e per trattamenti individuali e di gruppo, in rapporto al numero dei soggetti trattati;

d) servizio igienici, in numero adeguato alla ricettività del presidio e rispondenti alle esigenze degli assistiti;

e) spogliatoi distinti per il personale e per gli assistiti;

f) uffici amministrativi in numero adeguato all'attività del centro.

Art. 12.

Requisiti dei locali e delle attrezzature

I locali, le attrezzature e tutto quanto necessario al corretto svolgimento dell'attività dei centri, in aggiunta agli specifici requisiti previsti dalla presente legge, devono soddisfare le norme vigenti in materia di superamento di barriere architettoniche, di igiene e sanità, di prevenzione antincendio, di infortunistica e igiene del lavoro.

Art. 13.

Personale

Ogni centro per la riabilitazione, sia esso residenziale che a degenza diurna od ambulatoriale, con i necessari adeguamenti in rapporto alla tipologia del centro stesso, deve disporre delle dotazioni minime di personale di seguito indicate:

a) direttore medico responsabile;

b) medici specialistici: neuropsichiatra, neurologo, ortopedico o fisiatra.

Ciascun centro è dotato, alternativamente, o congiuntamente di uno dei suddetti specialisti, secondo l'indirizzo terapeutico perseguito. Il rapporto minimo di prestazione per ogni sanitario in servizio è di n. 1 ora settimanale ogni 5-6 assistiti;

c) figure professionali: assistente sociale e/o operatore sociale, psicologo e psicopedagogista; i due ultimi in rapporto alla tipologia del centro. Il rapporto minimo di prestazione è di 30 ore settimanali per ogni 60 assistiti;

d) tecnici della riabilitazione: terapista, massaggiatore, ortotista, logopedista, istruttore di nuoto. Il rapporto di prestazione per ogni tecnico della riabilitazione è determinato in 45 minuti effettivi di trattamento individuale e con un massimo di 8 terapie al giorno. Per il trattamento di piccolo gruppo di cinque soggetti, la durata è fissata in 45 minuti, con un massimo di 7 o 8 gruppi al giorno, a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro nella settimana;

e) assistenti, educatori ed ausiliari socio-sanitari, a diretto e continuo contatto con gli assistiti. Tale personale è indispensabile solo per il centri residenziali e a degenza diurna. Per il primo tipo di centri di rapporto minimo del personale con gli assistiti deve essere di 1 ogni 2 soggetti gravi e gravissimi e di 1 ogni 4-6 soggetti medio-gravi. Per il secondo tipo di centri il rapporto minimo deve essere di 1 ogni 4 soggetti gravi e gravissimi e di 1 ogni 8-10 soggetti medio-gravi;

f) personale per l'assistenza infermieristica. Tale personale è indispensabile solo per i centri residenziali e a degenza diurna. Per il primo tipo di centro il rapporto minimo per turno con gli assistiti è di 1 ogni 25-35 soggetti ricoverati.

Per il secondo tipo il rapporto minimo per turno è di 1 ogni 60-80 soggetti in trattamento;

g) personale preposto ai servizi amministrativi. Esso comprende:

1) direttore amministrativo o capo dei servizi amministrativi;

2) impiegati, in numero adeguato alle esigenze del centro;

h) personale per il servizio di cucina, con un rapporto minimo di 1 ogni 50-60 assistiti;

i) personale di lavanderia e guardaroba, con un rapporto minimo di 1 ogni 50-60 assistiti;

l) personale operaio per la manutenzione varia, in numero adeguato alle esigenze del centro.

Art. 14.

Requisiti ed attribuzioni del direttore medico responsabile

Il direttore medico di un centro di riabilitazione deve essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia ed iscritto al relativo ordine professionale.

Egli è responsabile dell'organizzazione tecnico-funzionale e del buon andamento del centro ed in particolare:

a) verifica che il personale addetto sia in possesso dei prescritti requisiti professionali;

b) vigila sull'efficienza di tutti i servizi e di tutte le apparecchiature;

c) coordina il lavoro del personale operante nella struttura;

d) provvede all'aggiornamento delle metodiche;

e) definisce i programmi terapeutici e le modalità di attuazione degli stessi;

f) è responsabile della registrazione e della conservazione delle cartelle cliniche degli assistiti.

Il direttore medico responsabile, per i compiti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del presente articolo, si avvale del personale tecnico in possesso di specifica professionalità in materia psicologica e pedagogica.

Il direttore medico del centro residenziale è anche responsabile delle strutture decentrate, di cui all'art. 9 della presente legge, nelle quali si articola eventualmente il centro stesso.

I medici specialisti e le figure professionali, di cui ai punti *b*) e *c*) del precedente art. 13, possono assicurare il servizio in più strutture decentrate previste dal già richiamato art. 9, nel rispetto dei rapporti minimi nelle prestazioni e nel personale, stabiliti da detto art. 13.

Art. 15.

Vigilanza

La vigilanza sui centri di riabilitazione viene esercitata dalle unità locali socio-sanitarie, nel cui ambito territoriale sono ubicati i centri stessi, avvalendosi dei propri uffici e servizi.

Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto al legale rappresentante del centro e con la fissazione di un termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'unità locale socio-sanitaria competente può disporre la chiusura temporanea del centro, per un periodo non superiore a trenta giorni.

In caso di ripetute infrazioni, l'unità locale socio-sanitaria può proporre la revoca dell'autorizzazione.

Il provvedimento di revoca è adottato dal consiglio regionale.

Art. 16.

Norme transitorie e finali

Sono autorizzati a continuare nel loro funzionamento, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge, i centri distaccati e le strutture periferiche, di cui al precedente art. 9, per i quali la precedente normativa non richiedeva un provvedimento autonomo di autorizzazione, in quanto dipendente di Istituti medico-psico-pedagogici o centri riabilitativi principale, regolarmente autorizzati e convenzionati, ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, prima con il Ministero della sanità e successivamente con la regione Abruzzo.

I centri distaccati e le strutture periferiche, di cui al precedente comma, devono essere in possesso dei previsti requisiti, alla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza essi devono provvedere al relativo adeguamento, entro un anno, sempre dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di inadempienza, trova applicazione il precedente art. 15, secondo, terzo e quarto comma.

E' abrogata ogni disposizione legislativa regionale contraria o incompatibile con la presente normativa.

Art. 17.

Campo di applicabilità

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle case di cura private ad indirizzo riabilitativo, che sono regolate da altre norme ed in particolare dall'ultimo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che richiama il decreto del Ministero della sanità in data 5 agosto 1977.

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 19 luglio 1984

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1984, n. 47.

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 31 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano in tutti i casi in cui norme statali o regionali prevedono l'irrogazione, per violazioni alle leggi sanitarie, di sanzioni amministrative pecuniarie, ivi comprese quelle divenute tali per effetto della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 2.

Accertamento della violazione

Le violazioni di norme, di cui al precedente art. 1, sono accertate mediante processo verbale.

Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti dati:

a) indicazione della data, ora e luogo di accertamento;

b) generalità e qualifica del verbalizzante o dei verbalizzanti;

c) generalità del trasgressore, sua residenza e qualifica rivestita in considerazione anche di quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) descrizione del fatto costituente la violazione;

e) indicazione delle norme violate;

f) indicazione della norma che prevede la pena pecuniaria e l'ammontare della stessa;

g) individuazione di eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e loro generalità;

h) indicazione, nel caso di pagamento in misura ridotta dell'ammenda entro sessanta giorni dalla data di contestazione, della misura dell'ammenda stessa e delle modalità stabilite dalla U.L.SS. per il pagamento;

i) indirizzo della U.L.SS. dove il contravventore deve far pervenire copia della ricevuta a dimostrazione del pagamento effettuato;

l) indicazione del sindaco del comune competente a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n 689, ed al quale il trasgressore può rivolgersi per essere sentito ed al quale può presentare scritti o documenti difensivi entro i trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;

m) firma del contravventore o dei contravventori e di quanti hanno proceduto ad accertare la violazione;

n) eventuale relata di notifica.

Il processo verbale va redatto in triplice copia, delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata alla U.L.SS. dove la violazione è stata accertata ed una al sindaco del comune in cui il fatto è stato commesso.

La U.L.SS. sul territorio della quale è stata contestata la violazione, è tenuta ad inviare copia del processo verbale alla U.L.SS. dove il prodotto posto in vendita è stato approntato in modo non rispondente alla normativa vigente.

La U.L.SS., sul territorio della quale è stata accertata la violazione, trascorso inutilmente il termine per il pagamento della pena in misura ridotta, presenta rapporto al sindaco del comune in cui il fatto è stato commesso, per gli adempimenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel caso il fatto sia stato commesso nel territorio di altra Regione, la U.L.SS. trasmette copia del processo verbale alla Regione competente per territorio.

Art. 3.

Contestazione

Ove possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente, da parte del soggetto accertante, sia al trasgressore ovvero, nei casi previsti dall'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a chi era tenuto alla sorveglianza, sia alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati. In tal caso sia i termini per il pagamento in misura ridotta sia quelli inerenti il diritto all'audizione o alla presentazione di scritti o documenti difensivi decorrono dalla data di notificazione.

Art. 4.

Notificazione della violazione

La notifica della violazione, in caso di mancata contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate dal precedente art. 3 va effettuata nei modi e termini previsti dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 686.

Art. 5.

Accertamenti mediante analisi di campioni

Nel caso in cui per l'accertamento della violazione devono essere compiute analisi di campioni, a queste provvedono, i laboratori di igiene e profilassi competenti per provincia nonché l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise « G. Caporale » di Teramo e le sue sezioni.

Il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi. Copia dei risultati deve essere trasmessa alla U.L.SS. competente per territorio.

Per le procedure relative alla richiesta di revisione delle analisi si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e quelle contenute nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1982, n. 571.

Art. 6.

Pagamento in misura ridotta

Il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, va effettuato alla tesoreria della U.L.SS. nel cui territorio è stata accertata la violazione con le modalità dalla stessa stabilita.

Nel caso la disposizione non preveda il minimo di sanzione amministrativa, ma determini solo il massimo, è consentito il pagamento ridotto nella sola misura di un terzo del massimo.

Art. 7.

Mancato pagamento in misura ridotta

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, di cui al precedente art. 6, l'ufficio della U.L.SS. competente deve presentare rapporto, completo del processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al sindaco del comune dove è stata commessa la violazione.

Art. 8.

Ordinanza - Ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al sindaco competente a ricevere il rapporto ai sensi del precedente art. 7, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

Il sindaco acquisito il rapporto di cui al citato art. 7, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati, nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore o responsabile della violazione ed alle persone che sono obbligate in solido, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'ufficio della U.L.SS. che ha redatto il rapporto.

L'ordinanza-ingiunzione è notificata entro novanta o trecentosessanta giorni dalla sua emanazione, rispettivamente ai residenti nel territorio della Repubblica o all'estero, con le modalità indicate al precedente art. 4.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento.

La restituzione delle cose sequestrate è disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Art. 9.

Pagamento della somma determinata con l'ordinanza-ingiunzione

Il pagamento della somma determinata ai sensi del precedente art. 8 deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, con le modalità previste dal precedente art. 6. Dell'avvenuto pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura del tesoriere della U.L.SS. che lo ha ricevuto, al sindaco che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

Il sindaco, su richiesta del trasgressore o responsabile o dell'obbligato in solido, che si trovi in condizioni economiche disagiate può autorizzare il pagamento della sanzione inflitta in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal sindaco, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in una unica soluzione.

L'obbligato può estinguere in ogni momento il debito mediante un unico pagamento.

Art. 10.

Effetti del pagamento dell'intera somma per gli obbligati in solido

Il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati in solido.

Art. 11.

Esecuzione forzata

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni fissato per il pagamento, il sindaco, che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, procede alla riscossione delle somme dovute con la procedura prevista dall'art. 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, numero 639.

Art. 12.

Sequestro

Quando si è proceduto al sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al sindaco del comune competente a ricevere il rapporto, secondo quando disposto dall'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.

Art. 13.

Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative-pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 14.

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono trattenuti dalle singole UU.LL.SS.SS. ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, fermo restando quanto previsto dall'art. 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 15.

Disposizioni generali

Le unità locali socio-sanitarie sono tenute a trasmettere trimestralmente alla Regione - 3° dipartimento - sanità, i dati relativi alle sanzioni comminate e l'esito delle stesse.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e le altre disposizioni legislative statali in materia.

Art. 16.

Entrata in vigore della legge

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 19 luglio 1984

SPADACCINI

(5621)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un fascicolo *ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227